

**DCCXLII. SEDUTA****MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1951****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente BERTONE****INDICE****Commissione speciale (Costituzione) . . . Pag. 29526****Disegni di legge :**

(Trasmissione) . . . . .	29525
(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) . . . . .	29526
(Approvazione) . . . . .	29527
(Reiezione) . . . . .	29527
(Presentazione) . . . . .	29539

**Disegni di legge : « Norme sul " referendum " e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608) (Approvato dalla Camera dei deputati); e « " Referendum " popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali » (970) (D'iniziativa del senatore Benedetti Tullio) (Seguito della discussione) :**

CANALETTI GAUDENTI, <i>relatore</i> 29528, <i>passim</i> , 29565
BENEDETTI Tullio . . . . . 29530, 29540
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . . 29532, <i>passim</i> , 29565
RUINI . . . . . 29539, 29543
RIZZO Giambattista . . . . . 29541, <i>passim</i> , 29565
DE LUCA . . . . . 29543, 29550, 29563
TERRACINI . . . . . 2954, <i>passim</i> , 29564
TUPINI . . . . . 29544, 29548, 29553, 29563
ZOTTA . . . . . 29544, 29556, 29562
LUCIFERO . . . . . 29546, 29561
RICCIO . . . . . 29550, 29555, 29563
LUSSU . . . . . 29553
RIZZO Domenico . . . . . 29554, 29558

**Interpellanza (Per lo svolgimento) :**

TERRACINI . . . . . Pag. 29567, 29568
PRESIDENTE . . . . . 29567
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . . 29567

**Interrogazioni (Annunzio) . . . . . 29568****Relazioni (Presentazione) . . . . . 29528, 29566**

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Trasmissione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge :

« Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » (2084);

« Assistenza a favore dei profughi » (2085).

Comunico altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Riammissione negli impieghi, pensioni ed assistenza degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana » (2083).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Deferimento di disegni di legge  
all'approvazione di Commissioni permanenti  
e di Commissione speciale.**

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che il Presidente, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito alle rispettive Commissioni competenti già indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

*1° Commissione permanente (Affari della presidenza del Consiglio e dell'interno):*

« Provvedimenti a favore dell'Associazione nazionale vittime di guerra » (2053), d'iniziativa dei senatori Macrelli ed altri, previo parere della 5° Commissione permanente (Finanze e tesoro);

*4° Commissione permanente (Difesa):*

« Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, nonchè dell'articolo 2 b) del Protocollo delle Quattro Potenze » (2046) (Approvato dalla Camera dei deputati);

*5° Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Modifica dell'articolo 18 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 » (2060), d'iniziativa del deputato Colitto. (Approvato dalla Camera dei deputati);

*10° Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):*

« Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (2044) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari » (2051) (Approvato dalla Camera dei deputati);

*Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:*

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai "Granai del popolo" » (2057) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche » (2058) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma » (2059) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165 » (2069) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**Costituzione di Commissione speciale.**

**PRESIDENTE.** Informo il Senato che la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, nella riunione di questa mattina, si è così costituita: Presidente, Merlin Umberto; Vice Presidente, Spezzano; Segretario, Merlin Angelina.

**Approvazione di disegni di legge  
da parte di Commissioni permanenti  
e di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di ieri delle Commissioni sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

« Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente » (1530-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

*Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:*

« Ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (905-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, concernenti: stati di previsione della spesa e della entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e della entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48 » (2045) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Comunico inoltre al Senato che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella riunione di stamane, ha esaminato ed ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (1934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario » (1984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva, per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (1990);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2008);

« Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (2019) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (settimo provvedimento) » (2021);

« Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione » (2034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento a favore dell'erario dell'addizionale sui vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni » (2055) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Ricezione di disegno di legge  
da parte di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), nella riunione di stamane, non ha approvato il disegno di legge:

« Aumento della spesa relativa alla concessione di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico » (1997).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Presentazione di relazione.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gerini ha presentato, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatica » (900-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Norme sul "referendum" e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Benedetti Tullio: « "Referendum" popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali » (970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e del disegno di legge: « Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali » (970), d'iniziativa del senatore Benedetti Tullio.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale. Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Onorevoli senatori, non ho che a richiamarmi in linea generale alla mia relazione nella speranza che, non dico tutti, ma molti di voi abbiano letto; e quindi il mio discorso sarà conciso e sintetico. Anzitutto ringrazio gli oratori — *pauci sed electi* — che si sono interessati di questo istituto veramente importante per la vita costituzionale del nostro Paese, cercando di condurlo in porto, come hanno detto gli onorevoli Domenico Rizzo e Terracini, dopo un lungo e trascinato travaglio, giacchè, dal progetto De Martino-Targetti del 1948, al progetto del Governo del 1949, al progetto Tullio

Benedetti del 1950 e all'ultimo approvato dalla Camera dei deputati l'8 marzo 1951, sono passati più di tre anni.

Senonchè debbo dire che anche qui come nell'altro ramo del Parlamento si è verificato che qualche oratore è andato un po' fuori tema, essendosi indugiato, più che a trattare delle norme che devono disciplinare il referendum, a parlare delle ragioni e della storia di questo istituto che è acquisito dalla nostra Costituzione.

Non mi riferisco ai due omonimi senatori Rizzo, l'un contro l'altro armati, i cui acuti discorsi ho ascoltato con vivo interesse, ma al senatore Macrelli, che si è riportato, tra l'altro, al Rousseau e al senatore Zotta che si è richiamato nientemeno alla polis greca. Ed in verità il discorso del senatore Zotta, più che a contenuto storico e giuridico, è stato una vera filippica contro il referendum, specialmente laddove l'oratore ha affermato che la democrazia diretta è una astrazione, una formula inesistente. Il senatore Zotta ha anche voluto rilevare una certa perplessità nella mia relazione, ma non si tratta di perplessità bensì di preoccupazione nel disciplinare delle norme appropriate, per l'esercizio del referendum, in un Paese, come il nostro, basato sul sistema democratico rappresentativo.

Come ha detto esattamente il senatore Domenico Rizzo, qui si tratta *sic et simpliciter* di una legge di attuazione del referendum e quindi ci si deve limitare a studiare le norme con cui questo istituto deve essere applicato. Senonchè (e l'ho sottolineato nella relazione) non si può negare che il modo con cui si intende regolare il referendum non può non risentire del modo con cui esso viene concepito.

Alcuni peraltro lo considerano come uno strumento di elevazione della vita politica del Paese, hanno fiducia nel senso di responsabilità dei cittadini e chiedono che l'esercizio di questo istituto sia disciplinato con molta larghezza. Costoro li definirei gli ottimisti del referendum.

Ve ne sono altri che, pur essendo favorevoli sul piano teorico al referendum, hanno timore che se ne abusi, specialmente da parte di cittadini che non sono abituati ad adoperarlo, e quindi intendono disciplinarne l'esercizio con delle norme più anguste e più restrittive. So-

no questi i timorosi o meglio i prudenziali del *referendum*.

Altri invece (e sono i pessimisti del *referendum*) ritengono che le limitazioni che la Costituzione ha posto all'articolo 75, escludendo la materia tributaria e di bilancio, l'amnistia e l'indulto, la ratifica dei trattati internazionali — quella ratifica che il senatore Piemonte voleva al contrario che non fosse esclusa — siano assolutamente insufficienti e inadeguate e quindi propugnano limitazioni maggiori.

Ma, a parte l'opinione di costoro, non si può negare che vi sono dei movimenti politici i quali intendono il *referendum* come un mezzo di continua agitazione politica, come uno strumento di sabotaggio delle istituzioni parlamentari, come uno strumento per contrapporre il Paese al Parlamento.

Se fosse presente l'onorevole Terracini, vorrei ricordargli il discorso che, nell'altro ramo del Parlamento, ha tenuto un deputato appartenente al Movimento Sociale Italiano — a cui l'onorevole Lucifredi ebbe a rispondere con decisione — in cui si sosteneva che il *referendum* è un'arma con cui « noi — così diceva quel deputato — possiamo vedere la volontà del Paese contrapposta alla volontà del Parlamento, il Paese reale, contrapposto al Paese legale ».

Di qui, onorevoli senatori, la necessità di disciplinare convenientemente le norme di attuazione di questo istituto nell'intento di conciliarlo col sistema democratico rappresentativo, quel sistema che non si adatta solo ai regimi borghesi, come ieri ha affermato il senatore Domenico Rizzo, ma a tutti i regimi, anche popolari, che vogliono conciliare la libertà con la giustizia sociale.

Noi, che del regime rappresentativo siamo gli assertori, non vogliamo essere nè gli apologeti nè i denigratori del *referendum*, ma solo gli esecutori della Costituzione, e pertanto intendiamo questo istituto come uno strumento complementare ed integratore del regime parlamentare, di carattere non normale ma eccezionale, e quindi da disciplinarsi e da garantirsi adeguatamente. A questo proposito dobbiamo ricordare, come ha sottolineato nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Resta, che, fatta eccezione per la Svizzera, mentre

il *referendum* si inquadra perfettamente nei regimi presidenziali, come ad esempio gli Stati Uniti, dove è adottato non nell'ordinamento federale ma nell'ordinamento dei singoli Stati, mal si adatta nei Paesi a regime rappresentativo democratico. Non è senza significato la circostanza che in Inghilterra e nei Paesi del Commonwealth inglese, eccettuata la Australia, il *referendum* non viene adottato.

Nell'intento appunto di conciliare quelle che sono le basi e i principi del regime democratico parlamentare con il *referendum*, la Commissione ha studiato con senso di responsabilità il progetto che ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, e in pari tempo il progetto del senatore Tullio Benedetti e ritiene di aver diligentemente compiuto il suo lavoro. Non crede tuttavia di aderire all'invito del senatore Terracini, il quale esortava ieri l'altro il Senato ad approvare sollecitamente il disegno di legge, dato che, come egli ha detto, è stato studiato abbastanza. A nostro avviso, il Senato ha non soltanto il diritto ma il dovere di esaminare pacatamente le modalità di attuazione del *referendum*, alcune delle quali sono di natura veramente delicata e complessa.

A parte l'emendamento, direi quasi preliminare, del senatore Giambattista Rizzo, tendente a limitare le leggi suscettibili di abrogazione, vi sono, ad esempio, nella parte riguardante la richiesta del *referendum*, molte questioni che hanno un carattere accessorio, come quella relativa alla figura del promotore (che la Commissione non ha accettato), alla presentazione preventiva dei fogli per le richieste, al termine per la presentazione degli elenchi, alla maggioranza necessaria per la validità delle richieste dei Consigli regionali. Ma c'è una questione fondamentale affiorata anche ieri negli interventi di alcuni senatori. Può il Governo richiedere il giudizio della Corte costituzionale sull'ammissibilità o meno del *referendum*? La Commissione è stata d'accordo nel ritenere che il Governo non può richiedere cotesto giudizio, dato quanto disposto dall'articolo 132 della Costituzione. Ciò non toglie che vi possa essere, in taluni casi particolarissimi, un'incertezza sulla ammissibilità o meno del *referendum*.

Un'altra questione importantissima e decisiva è quella relativa alla limitazione del *refe-*

*rendum*. Possono essere posti dei limiti alle richieste? E in caso affermativo, quali e quanti debbono essere? Come si vedrà nella discussione del disegno di legge, se la Commissione ha accettato le limitazioni contenute nel progetto della Camera dei deputati intende tuttavia, data la delicatezza della questione, rimettersi al giudizio del Senato.

Ma c'è un'altra questione, che è parimenti fondamentale. Può il Capo dello Stato ritardare gli effetti dell'abrogazione di una legge? Un deputato, l'onorevole De Martino, ha avanzato una proposta che non poteva essere accettata: la proposta cioè che in questo caso la legge si considera come non emanata. D'altra parte il senatore Tullio Benedetti ha sostenuto che il Capo dello Stato può sospendere gli effetti dell'abrogazione per soli venti giorni; il progetto della Camera per 60 giorni; un deputato comunista, l'onorevole La Rocca, per 30 giorni. La nostra Commissione è andata anche più in là, perchè ha ritenuto, a maggioranza, che il Capo dello Stato non può sospendere gli effetti di un *referendum* abrogativo favorevole e che in caso di necessità ed urgenza, il Governo deve emanare un decreto-legge.

Ed ho finito. Desideravo solo sottolineare che non esiste una relazione di maggioranza o di minoranza, ma una sola relazione. Ciò perchè i componenti la 1<sup>a</sup> Commissione, e specialmente coloro che, con chi vi parla, hanno costituito la Sottocommissione del *referendum*, cioè i senatori Bergmann, Riccio e Rizzo Domenico, si sono sentiti, più che i rappresentanti di correnti politiche, gli esecutori della Costituzione, i realizzatori della norma costituzionale.

Concludo il mio discorso affermando che la Commissione ritiene che il *referendum*, così come è stato disciplinato nel presente disegno di legge, non rappresenta alcun pericolo per le istituzioni democratiche, mentre può costituire per il Parlamento un salutare avvertimento, come osservava uno scrittore svizzero, il Curti, ricordato nella relazione dell'onorevole Lucifredi.

Ma è anche e soprattutto necessario che i cittadini, o meglio i partiti politici, ricorrano al *referendum* solo nei casi veramente gravi, quando cioè una legge ripugna veramente alla

coscienza collettiva. Noi vogliamo aver fiducia nel popolo italiano e ci auguriamo che il *referendum*, lungi dal divenire uno strumento di agitazione, contribuisca ad elevare il livello politico dei cittadini e a consolidare le istituzioni rappresentative della nostra Repubblica. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Prima del rappresentante del Governo, ha facoltà di parlare, come proponente di uno dei due disegni di legge in discussione, il senatore Benedetti Tullio.

BENEDETTI TULLIO. Onorevoli colleghi, come presentatore di uno dei due disegni di legge in discussione avrei il dovere di difendere il mio disegno di legge, se non altro per non essere accusato di disconoscimento di paternità. Invece non lo difenderò, e ciò non per abbandonarlo al suo destino, ma perchè ho la precisa convinzione che gli scopi prefissimi nel presentarlo sono stati completamente raggiunti. Il collega Domenico Rizzo ha fatto ieri una succinta cronistoria dei precedenti della discussione odierna. Ha detto che tre anni fa un suo compagno deputato presentò un disegno di legge di attuazione del *referendum*, alla Camera dei deputati. Successivamente il Governo presentò, sempre alla Camera dei deputati, un altro disegno di legge. Successivamente ancora avemmo il terzo disegno di legge conosciuto col nome di legge Lucifredi, il quale potrebbe dirsi la risultante dei primi due e che, approvato dalla Camera, viene oggi al nostro esame. Al nostro esame viene pure, contemporaneamente, il mio disegno di legge, presentato circa due anni or sono; ed abbiamo finalmente un ultimo disegno di legge, che è il figlio legittimo di una sola madre (il nostro collega Canaletti Gaudenti) e, vorrei dire, di quattro padri. (*ilarità*). E ciò senza voler offendere la reputazione del collega. Egli è una madre prosperosa che ha fatto un parto assolutamente degno ed onesto.

Quello che non ha detto il collega Rizzo nel suo discorso, è la ragione dalla quale io fui indotto a presentare il mio disegno di legge, ragione d'altronde ben nota a coloro che hanno conoscenza dei precedenti di questa discussione. Il disegno di legge De Martino e quello governativo stagnavano davanti alla Commissione della Camera dei deputati da circa un anno, mentre io ritenevo doveroso dare at-

tuazione all'unico istituto per l'esercizio della sovranità popolare che il popolo si era riservato, e non vedevo facile trarlo fuori dalle secche nelle quali si era incagliato. Il senatore Ricci le definì: « secche di insabbiamento ». Ed allora mi ricordai di un disposto provvidenziale del nostro Regolamento, il quale stabilisce che quando un disegno di legge è presentato al Senato, e per due mesi rimane presso una Commissione senza che si abbia una deliberazione conclusiva, il disegno di legge stesso ritorna all'Assemblea e viene discusso sull'esposizione del proponente. Ciò mi dava a sperare che così sarebbe avvenuto, che la discussione sarebbe stata finalmente portata in una delle Aule parlamentari.

È per questo che io presentai il disegno di legge, soltanto per fare da stimolo e per arrivare ad una discussione pubblica in cui ognuno avrebbe assunto la propria responsabilità, sia che accettasse il *referendum*, sia che lo respingesse. In sostanza, uscendo dal chiuso delle Commissioni, ognuno avrebbe dovuto dire: io accetto il *referendum* per dare esecuzione al disposto della legge costituzionale; oppure: io cerco di insabbiarlo, perchè non ne voglio sapere. Non dico che lo scopo sia stato perfettamente raggiunto, perchè due mesi sono diventati un anno e mezzo. Io stesso l'anno scorso — presiedeva allora il compianto presidente Bonomi — feci un richiamo al Regolamento rilevando che i due mesi erano abbondantemente passati, erano sei mesi, e non si vedeva spuntare il disegno di legge all'ordine del giorno. Il Presidente mi rispose che il Regolamento sarebbe stato osservato. In sostanza questa osservanza, se pure a distanza di molto tempo, è avvenuta: quindi lo scopo per il quale io presentai il disegno di legge è stato raggiunto.

Il collega Macrelli, al cui discorso mi duole di non essere stato presente, disse che quando io lo presentai avevo scopi reconditi. (*Interruzione del senatore Macrelli*). Ma io credo ormai che egli sia perfettamente convinto che lo scopo recondito era soltanto quello di osservare la legge costituzionale e di attuarla nel miglior modo possibile. C'era in me anche il desiderio di offrire un testo che desse materia di qualche riflessione; che desse, se non altro, dirò ancora — poichè già mi è sfuggita

una volta la parola — a una « madre » Canaletti (*ilarità*) la possibilità di ricavare qualche elemento utile dal mio disegno di legge. Io constato ora che qualche elemento è stato preso e me ne compiaccio. Ma c'è un argomento che il collega Canaletti Gaudenti ha nettamente rifiutato, e che credo tutti saranno concordi nel rifiutare, sul quale io dirò una parola per mia giustificazione.

Io ho proposto che l'intervento al *referendum* sia concesso anche a tutti gli esclusi dall'eleggibilità e dal diritto di voto, ossia a quelli dei cinque anni di interdizione, per intenderci. Ma proponendolo non ho voluto affatto difendere costoro, perchè ciò non mi interessa affatto. Per me è stata solo questione di regolamentare una disposizione costituzionale, ed ogni idea politica esulava dall'argomento. Non c'era ragione di averne, dal momento che tutto il contenuto politico della legge fu stabilito in sede di Costituente. Proprio dal testo della Costituzione ho tratto la convinzione che la mia proposta fosse conforme al disposto della legge costituzionale, perchè la legge all'articolo 48 stabilisce i requisiti che occorrono per essere eletto ed elettore, all'articolo 75 stabilisce che gli stessi requisiti servono anche per il *referendum*; c'è poi infine una disposizione transitoria per la quale non possono essere nè eletti nè elettori coloro che hanno certe determinate tare, su cui non discuto. Ma queste tare si riferiscono all'elettorato attivo e passivo e non al *referendum*, perchè, se avessero riguardato anche il *referendum*, ciò si sarebbe detto in modo esplicito, mentre, non essendo stato detto, mi sembra obbligo ammettere al *referendum* anche i tarati. Comunque, per questo, mi rimetto all'Assemblea, ma credo onestamente che il rispetto della legge costituzionale, che è lo scopo di tutti noi in una legge di attuazione importante come questa, si abbia soltanto seguendo il mio pensiero.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Siamo d'accordo, ma non c'è pratica attuabilità di questo principio.

BENEDETTI TULLIO. Ne sono convinto, ma mi è dispiaciuto che si sia trovato motivo di eccezione su un argomento, dandogli così rilievo politico, mentre si trattava soltanto del rispetto stretto della legge costituzionale. Detto questo, onorevoli colleghi, ho finito. Ado-

però una frase del collega Rizzo Giambattista, il quale, terminando il suo discorso, ha detto di augurarsi che questo libro bianco del *referendum* a disposizione del popolo italiano sia un libro che venga riempito in modo onorevole. Mi associo a lui nello sperarlo, ma faccio un altro voto: che questo libro da riempire in modo onorevole si trovi finalmente la via per darlo al popolo italiano, e non si trovi invece il mezzo di insabbiarlo un'altra volta, come probabilmente avverrà dato che il disegno di legge dovrà andare di nuovo alla Camera e quasi certamente tornare poi al Senato.

Diamolo, questo libro bianco, al popolo, secondo il volere di tutti coloro i quali, come diceva l'onorevole Canaletti Gaudenti, non sono pessimisti, ma ottimisti. Io sono ottimista e mi auguro vivamente che il libro bianco sia dato senza indugio al popolo italiano, il quale saprà scrivervi le più belle pagine della democrazia.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

**LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sommo onore è per me trovarmi qui, davanti a questa alta Assemblea, a rappresentare il Governo per la discussione di un disegno di legge di così grande importanza, ed è singolare ventura che questo si verifichi proprio in relazione ad un disegno di legge del quale, in veste di deputato, nell'altro ramo del Parlamento fui in parte estensore e comunque relatore all'assemblea plenaria, a nome della Commissione degli interni della Camera dei deputati.

Posso assicurare peraltro il Senato che, nel rappresentare oggi il Governo, con riferimento a questo disegno di legge, io non assumerò le vesti del padre che vuol difendere ad ogni costo la propria creatura, ma esaminerò con la dovuta obiettività tutte le modifiche che sono state introdotte dall'onorevole Commissione del Senato, e tutte le osservazioni che hanno svolto, nei loro interventi di ieri, gli onorevoli senatori. E ciò mi sarà tanto più facile in quanto, dopo l'approfondito studio che a questa materia ha dedicato il senatore Tullio Benedetti, in quella sua proposta di legge che egli molto opportunamente poco fa

ha ricordata, e che ha avuto una parte notevole nel processo di formazione dell'odierno progetto, così come anche noi nell'altro ramo del Parlamento la tenemmo presente nell'elaborazione del nostro testo; dopo la elevata discussione di ieri, in cui si sono succeduti interventi singolarmente pregevoli, che hanno dimostrato l'alto interesse degli onorevoli senatori per la materia; dopo il lavoro fatto dalla Commissione del Senato, di cui è traccia nell'elaboratissima relazione del senatore Canaletti Gaudenti, di cui abbiamo sentito ora dalla sua voce il riassunto, evidentemente il dibattito e l'approfondimento della materia si è spinto assai più oltre di quanto noi non avessimo fatto alla Camera dei deputati. Può dirsi dunque con certezza che, qualunque orientamento il Senato vorrà adottare per la scelta della formulazione definitiva, indiscutibilmente il testo che da questa Assemblea uscirà sarà più medicato e più approfondito di quello scaturito dal pur tanto ponderato esame della prima Camera. Sarà questa una prova di più, per quanto non necessaria, dell'utilità del sistema bicamerale.

Mi sia consentita a questo punto una precisazione, che è e vuole essere soprattutto un atto di doveroso omaggio. Mentre esattamente nella seduta di ieri il senatore Rizzo Domenico ha ricordato la benemerita che si è acquisita nell'altro ramo del Parlamento il collega Francesco De Martino che, con altri deputati del suo Gruppo, si è fatto per primo promotore di un progetto della legge di attuazione del *referendum*, contemporaneamente, parlando del testo che è stato sottoposto all'esame dell'assemblea plenaria della Camera, si è detto molto benevolmente da parte di alcuni degli oratori di ieri, e si è ripetuto poco fa da parte dell'onorevole Canaletti Gaudenti, che si tratta di un progetto Lucifredi. Ora è ben vero che all'elaborazione di quel progetto ho dato a suo tempo molta parte di me stesso, ed è vero che della stesura materiale di molti degli articoli sono direttamente l'artefice; tengo peraltro a ricordare qui, e mi dorrebbe molto se fosse dimenticato, che in seno alla Camera dei deputati la elaborazione del testo che andò all'esame dell'Assemblea plenaria fu opera di un comitato ristretto, che ebbe un presidente veramente impareggiabile nella persona del compianto



collega onorevole Giuseppe Fuschini. L'onorevole Fuschini, con quell'entusiasmo giovanile che fino all'ultimo momento della sua vita lo contraddistinse, si dedicò con vera passione a questa materia, e fu in gran parte per merito dell'onorevole Fuschini se in quel comitato ristretto, dove erano rappresentati tutti i partiti, di maggioranza e di opposizione, sulla quasi totalità delle decisioni si giunse ad una votazione unanime. Fu proprio la sua azione personale che portò a smussare gli angoli e a trovare i punti di incontro; è alla sua azione personale che in buona parte è dovuta l'impostazione dell'attuale disegno di legge. Ho creduto mio dovere ricordarlo qui, in questa Assemblea: mi consentano gli onorevoli senatori di elevare il mio reverente saluto e il mio omaggio alla memoria del compianto collega.

Chiuse queste premesse, posso venire alla sostanza del dibattito. Come era facile prevedere, si è verificata anche qui, come già si verificò nell'altro ramo del Parlamento, una certa dilatazione del tema da discutere: lo ha ricordato molto bene, poco fa, l'onorevole relatore. Era logico che, dato l'alto interesse politico che investe questa materia, coloro che in questa Assemblea prendevano la parola per discutere la legge del *referendum* andassero al di là della materia strettamente propria di una legge di attuazione, ed andassero a ricercare le lontane origini degli istituti di democrazia diretta, o le realizzazioni di questi istituti in altri Paesi, diversi dal nostro, o comunque andassero ad indagare, direi, quasi da un punto di vista astratto *de jure condendo*, la giustificazione, l'opportunità maggiore o minore dell'esistenza di questo istituto. Era logico che a questo si arrivasse, e così abbiamo ascoltato, e letto anche nella relazione del senatore Canaletti Gaudenti, dissertazioni di storia e dotte indagini di diritto comparato; abbiamo parimenti sentito delle voci discordi non tanto perchè la discordia incidesse sulle modalità di attuazione dell'istituto del *referendum*, quanto perchè la discordia era sostanziale nella valutazione politica che dall'una e dall'altra parte si faceva dell'istituto stesso nel suo fondamento. Era logico che fosse così; questo accade ogni qualvolta, a distanza di tempo, si tratta di dare attuazione ad un precetto costituzionale.

Osservava ieri l'onorevole Terracini che, se oggi si dovesse votare, come fu votato all'Assemblea costituente, se introdurre o meno nella nostra Costituzione l'istituto del *referendum*, forse la votazione da parte del Parlamento non coinciderebbe con il voto dell'Assemblea costituente. Io non so se tale ipotesi sia vera, ma, quand'anche lo fosse, io non troverei motivo di stupirmene, nè di scandalizzarmene, perchè il mondo cammina, le opinioni dei popoli si evolvono, non sono statiche, e molto opportunamente la stessa Assemblea costituente non è caduta nell'errore che commise probabilmente cento anni prima Carlo Alberto, quando volle, nel preambolo del suo Statuto, dire che si trattava della legge «perpetua e irrevocabile della monarchia». Questo errore non è stato ora commesso, e l'Assemblea costituente ha opportunamente inserito nella Costituzione un articolo 133, che prevede il procedimento di revisione costituzionale. Anche le costituzioni degli Stati hanno una loro vita, nascono, si interpretano, si modificano, e ad un bel momento muoiono. Così potrebbe anche darsi, in ipotesi, che un giorno l'istituto del *referendum*, per effetto di mutati orientamenti politici, dovesse essere cancellato dalla Costituzione italiana.

È questa, dunque, un'ipotesi: ma un'ipotesi che noi assolutamente non dobbiamo tenere presente in questo momento, perchè ora noi siamo chiamati solo a dare esecuzione ad un precetto costituzionale. Poichè da nessuna parte delle Camere, nè da parte del Governo, è stata presa l'iniziativa per una revisione costituzionale in relazione all'articolo 75 che prevede l'istituto del *referendum* abrogativo, noi qui dobbiamo partire da un punto di fatto, quale è la disciplina che di questo istituto dà la Costituzione, e dobbiamo occuparci soltanto di dare, per quanto possibile, fedele esecuzione al precetto costituzionale. Di conseguenza, sulla base di queste premesse, resta ben fissato il tema della discussione di oggi. Si tratta di dare attuazione alla norma costituzionale, e il Governo desidera che questa attuazione sia quanto più possibile fedele alla lettera ed allo spirito della Costituzione. Qui noi della Costituzione dobbiamo preoccuparci come di un limite alla nostra attività legislativa; come molto bene rilevava nella seduta di ieri il senatore

Rizzo Giambattista; noi dobbiamo qui prenderci cura di interpretare la Costituzione — compito difficilissimo — per vedere fino a quale punto in sede di norme di attuazione noi possiamo giungere interpretando la Costituzione e ad essa restando fedeli, e che cosa invece ci è interdetto, perchè legiferare in quel senso sarebbe contrario alla norma costituzionale.

A questo punto mi corre l'obbligo di ricordare — e del resto già parecchi tra gli oratori di ieri lo hanno fatto presente — che nell'articolo 75 della Costituzione, che disciplina il *referendum* abrogativo, c'è un ultimo comma secondo il quale la legge determina le modalità di attuazione del *referendum*. Molto opportunamente, nella seduta di ieri, sono state da più parti ricordate quelle che furono le dichiarazioni del presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, quando si trattò precisamente di vedere quale dovesse essere la portata di queste norme di attuazione dell'istituto del *referendum*. L'onorevole Ruini dichiarò allora espressamente che le norme di attuazione avrebbero avuto tutta l'ampiezza necessaria per disciplinare tutti gli aspetti del rapporto, che l'Assemblea costituente di per sé non aveva inteso regolare. Disse tra l'altro allora l'onorevole Ruini, in relazione ad una certa proposta dell'onorevole Condorelli, per dissipare una sua preoccupazione: « La legge generale sul *referendum* avrà — desidero affermarlo ad interpretazione del nostro pensiero — tutta la necessaria larghezza ». Di questo noi dobbiamo far tesoro oggi che questa legge di applicazione siamo chiamati ad approvare; precisamente a criteri di larghezza ci dobbiamo ispirare nella determinazione delle materie con cui integrare il precetto costituzionale.

Nella discussione di ieri sono emerse chiaramente diverse gradazioni di sentimenti, tra i vari oratori intervenuti su questa legge. Abbiamo sentito da un lato i calorosi e alle volte ditirambici elogi del senatore Macrelli, cui si sono affiancati i contenuti ma altrettanto intrinsecamente vivi entusiasmi del senatore Terracini, le ponderate, ma convinte simpatie del senatore Rizzo Domenico, ed infine le perplessità sostanziali del senatore Zotta e del senatore Giambattista Rizzo. È però motivo

di soddisfazione che, pure attraverso questa divergenza di vedute, si trovi un punto di contatto, nel senso che da parte di tutti si è fatto richiamo al senso di responsabilità che deve impegnare il Senato, come già impegnò la Camera, nella discussione di questo disegno di legge. Infatti tutti gli oratori hanno sottolineato l'importanza eccezionale di questa legge, ed hanno messo l'accento sulla necessità che essa abbia effettivamente una impostazione chiara, che consenta di dare applicazione alla Costituzione, disciplinando in un modo preciso le modalità attraverso le quali il *referendum* deve venire effettuato. Va segnalato questo concorde richiamo alla necessità di regole che disciplinino appieno questo procedimento, dato che nell'altro ramo del Parlamento da qualcuno era stata profilata l'opportunità che ci fossero invece soltanto pochissime norme ed il resto si lasciasse alla prassi o all'interpretazione: sarebbe stato un criterio veramente poco commendevole, perchè in una materia delicata come questa, e in una materia delicata come l'esercizio del potere legislativo da parte del popolo, lasciare molto margine all'interpretazione ed alla fantasia degli interpreti sarebbe indubbiamente pericoloso. Questo è stato riconosciuto qui da tutti gli intervenuti, ed è motivo di soddisfazione. Ed altrettanto è motivo di soddisfazione vedere che da parte di tutti è stato anche riconosciuto (e l'hanno messo in evidenza in modo particolare i senatori Zotta e Rizzo Giambattista), che il nostro regime è e deve essere inteso come un regime di democrazia rappresentativa, nel quadro del quale il ricorso all'istituto del *referendum* non può avere che un carattere di integrazione, sicchè il ricorso al *referendum* che, disse il senatore Zotta, particolarmente nel caso del *referendum* abrogativo sa un po' di sfiducia, deve rappresentare un'eccezione nell'ambito del sistema e, di conseguenza, come ogni eccezione, non deve essere portato più in là del terreno su cui, secondo la volontà dei costituenti, è stato fissato dalla Carta costituzionale.

Con questo, mi pare di avere esaurite le opportune considerazioni di carattere generale intorno a questa legge. Dei singoli emendamenti evidentemente discuteremo in relazione a ciascuno di essi; ciononostante, desidero soffermarmi brevemente su quei quattro o cinque

punti fondamentali del disegno di legge che poco fa molto opportunamente lo stesso relatore, senatore Canaletti Gaudenti, ha messo in evidenza, richiamando su di essi l'attenzione del Senato. In relazione ad essi non si può ovviamente parlare di divergenze particolari, dato che si tratta di punti fondamentali su cui si può avere bensì l'una o l'altra opinione, ma non si può dire che le opinioni siano facilmente conciliabili l'una con l'altra. Per essi si tratta di scegliere l'una o l'altra strada, e su essa marciare decisi.

Il primo di questi punti è la necessità di norme rigorose per quanto si riferisce alla raccolta e al controllo delle firme dei richiedenti del *referendum*. Sono state fatte qui varie osservazioni sulla figura dei cosiddetti promotori dei *referendum*, che la Camera ha introdotto e che il Senato ha creduto di dover togliere; è questo un particolare che potrà essere esaminato in relazione agli articoli. V'è però un punto fondamentale, su cui non si può che prendere una decisione: non si possono lasciare incontrollate le raccolte di firme. Queste raccolte debbono essere sottoposte ad una rigorosa procedura, perchè non si può pensare di mettere in moto un ingranaggio così complicato come la macchina del *referendum*, solo perchè da parte di alcuni, senza alcun riguardo di forme, si sia messo insieme qualcosa che possa essere anche lontanamente assimilato ad una richiesta di *referendum*.

Viene fuori, poi, come connesso a questo, il problema della limitazione del numero dei *referendum*. Questo punto, che fu oggetto di profondi dissensi in seno all'altro ramo del Parlamento, è facile pensare che creerà dei dissensi anche in Senato. Ma, onorevoli colleghi, io aderisco in pieno a nome del Governo alle considerazioni che ieri si facevano da parte dei senatori Macrelli, Zotta e Giambattista Rizzo, circa il grave pericolo che potrebbe determinarsi per la nostra democrazia da troppo frequenti consultazioni popolari in forma di *referendum*.

Il senatore Terracini si è appellato ieri alla autorità del Presidente Einaudi, ricordando certe sue frasi dette in Assemblea costituente, quando affermò che in realtà questo pericolo del troppo frequente ripetersi di *referendum* non ci sarebbe, perchè un partito si squalifica

se una sua iniziativa di *referendum*, caldeggiata e spinta avanti, non riesce poi a buon fine. Onorevoli senatori, può essere che questo sia vero, non voglio dubitarne; ma noi dobbiamo tener conto anche della possibilità (che è poi una certezza) che i *referendum* siano promossi non da un solo partito, ma da vari partiti politici che potrebbero l'uno dopo l'altro voler tentare quella certa esperienza; e dobbiamo fare i conti pur sulla possibilità di richieste di *referendum* che vengano da organizzazioni diverse dai partiti politici. Qualcuno ieri, interrompendo, diceva: no, organizzazioni diverse dai partiti, state certi, non faranno mai domanda di *referendum*. Io ho molti dubbi su questa affermazione così recisa. Ci possono essere delle proposte di legge in relazione alle quali si manifestino interessi di categorie professionali, sicchè una richiesta di *referendum* parta dall'una o dall'altra associazione professionale. Ci possono essere parimenti richieste di *referendum* che tendano a tutelare determinati interessi economici, sicchè la richiesta parta anche da associazioni non di categorie professionali: si può pensare, ad esempio, ad un provvedimento legislativo che regoli, in qualche maniera, la circolazione dei veicoli, l'abrogazione del quale potrebbe essere chiesta dal Touring Club Italiano, organizzazione che ha indubbiamente il numero di aderenti necessario allo scopo. Ma anche indipendentemente da queste organizzazioni, non credo che si possa escludere categoricamente la possibilità di un *referendum* la cui richiesta parta da un gruppo di cittadini non altrimenti qualificati, se non da un certo comune interesse. E non vorrei che gli onorevoli senatori mi dicessero che io sia fuori del reale perchè osservo che, quando arrivasse in ipotesi alla approvazione la legge ben nota, che è qui all'esame del Senato, ad iniziativa della onorevole Merlin, potrebbe esserci molto facilmente una raccolta di firme tra gli operai delle officine e gli studenti delle università, per chiedere, in via di *referendum*, l'abrogazione di quella legge. Non credo che questa ipotesi si possa senz'altro escludere, e penso che nessuno di noi potrebbe augurarsi di vedere una raccolta di tante firme su quel tema. (*Commenti*).

TERRACINI. Dica, tra i proprietari e i finanziatori di quelle aziende, non tra gli stu-

denti e gli operai: tra quei finanziatori che hanno anche finanziato la lotta contro la legge Merlin.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Senatore Terracini, la pregherei di prendere atto che ho parlato di raccolta di firme. Sono d'accordo con lei che promotori sarebbero i finanziatori; ma sarebbero solo i promotori, non i firmatari, perchè voglio sperare che ella sia d'accordo con me nell'escludere che vi siano in Italia 500 mila finanziatori! Questi prenderebbero l'iniziativa, ma firmatari sarebbero poi gli studenti e gli operai: per giungere a 500.000 ci vogliono gli utenti!

Comunque, mi perdonino gli onorevoli senatori di aver portato questo esempio al fine di animare la discussione: mi accorgo che a tale scopo l'esempio è servito. Io penso che ci si deve preoccupare del numero dei *referendum* proprio per questo, che, se la consultazione popolare troppo di frequente dovesse essere ripetuta, gli elettori non andrebbero alle urne; portare in un Paese di fresca democrazia come il nostro questo senso di scarsa fiducia nelle urne, e allontanare a poco per volta gli elettori dalle consultazioni elettorali, non credo sia rendere un servizio alla causa della democrazia. Il *referendum* c'è e dobbiamo attuarlo, ma evitando che troppo di frequente l'elettore debba andare alle urne. Lo consiglia, me lo consentano gli onorevoli senatori, anche una ragione di carattere finanziario della quale non possiamo dimenticarci: ogni consultazione di tutto il corpo elettorale implica una spesa dell'ordine di alcuni miliardi, che non si può far gravare a ripetizione costante sul bilancio dello Stato: è bene dunque venga mantenuta in debiti limiti.

Un terzo problema di grande importanza tocca la questione del controllo sulla costituzionalità delle richieste di *referendum*. Noi qui abbiamo ieri sentito l'onorevole Terracini rilevare che, a suo avviso, coloro che formularono quell'articolo che inserisce un ricorso alla Corte costituzionale per ottenere il giudizio sulla costituzionalità o meno della richiesta di *referendum*, sarebbero stati animati da un senso di estetismo giuridico; avrebbero cioè voluto, per una armonica costruzione, dire qualche cosa che l'Assemblea costituente non aveva voluto dire, e di cui non ci sarebbe affatto bisogno.

Io mi permetto di dissentire da questa interpretazione dell'onorevole Terracini. Non è stata una preoccupazione di estetismo giuridico, è stata soltanto la doverosa considerazione di una ipotesi non astratta, non irrealista, anzi molto facilmente suscettibile di verificarsi. Lo dimostrerò rapidamente.

Ieri sono già stati dati qui parecchi esempi, per chiarire come sia tutt'altro che facile vedere, in relazione a singole leggi, se si tratti di leggi tributarie, per cui il *referendum* non è consentito o, viceversa, si tratti di leggi non tributarie. Mi consenta il Senato di aggiungere un altro esempio a quelli che ieri furono portati. Pensiamo ad un'iniziativa di *referendum* che chiedesse l'abrogazione della legge sulla obbligatorietà della nominatività dei titoli azionari. La legge, che stabilisce l'obbligatorietà della nominatività dei titoli azionari, è una legge tributaria o non lo è? Ci possono essere, e forse sono egualmente legittime, due interpretazioni, perchè può dirsi che essa sia una semplice norma che integra il Codice civile nelle sue disposizioni relative alle società commerciali, e può sostenersi invece che essa sia una norma tendente a consentire al fisco di colpire i dividendi dei titoli azionari. È questo un problema di cui si potrebbe discutere a lungo, ed io penso che noi abbiamo il dovere di evitare che, in una materia come questa, discutere si possa; abbiamo il dovere di evitare soprattutto che un *referendum* si faccia quando ancora non si sa se esso sia o meno costituzionale.

E qui entra in scena, come ieri da più parti si è rilevato, il grave problema, che a questo si riallaccia, dell'ammissibilità o meno del *referendum* per le leggi costituzionali. È già stato ricordato ieri dall'onorevole Rizzo Giambattista che ci sono dissensi dottrinali a questo riguardo e lo stesso onorevole Rizzo ha voluto ricordare che io mi sono, in sede di Camera di deputati, pronunciato in senso contrario all'ammissibilità di questi *referendum*. Confermo questa mia contraria opinione, a nome del Governo, ma non mi trattengo ad illustrarne i motivi, perchè vedo qui presente il presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, e so che egli porterà la sua illuminata parola di autorevolissimo interprete per chiarire quella che fu, in relazione a questo punto particolare, la volontà

dell'Assemblea costituente. Non sono ammissibili: ma quale legge deve qualificarsi costituzionale? Ecco pur qui, onorevoli colleghi, la necessità di un controllo sulla costituzionalità della richiesta.

A questo proposito, recisamente io debbo respingere, me lo perdoni l'onorevole Terracini, un'affermazione che egli ha fatto ieri, evidentemente perchè, contrariamente al solito, una volta tanto non ha potuto compiutamente informarsi sulla situazione di fatto relativa al problema di cui ha trattato. La proposta di legge di natura costituzionale, la proposta Leone-Tesauro, che fu più volte ricordata ieri nella discussione tenutasi in questa Assemblea, e che ho qui a disposizione degli onorevoli senatori (Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale), non recava nel suo testo originario la più piccola disposizione che si riferisse alla materia del *referendum*. È stato in seguito ad una delibera presa dalla Commissione degli interni della Camera dei deputati, in sede di discussione del *referendum*, e per iniziativa di essa, che, quando si discusse in Aula quella legge costituzionale, venne proposta ed accolta dall'Assemblea la inserzione in essa dell'articolo che prevede il controllo di costituzionalità sulle richieste di *referendum* da parte della Corte. Aggiungo, me lo perdoni l'onorevole Terracini, che il testo dell'emendamento — ho qui lo stampato — non era faticata elocubrazione individuale di questo o di quel giurista della Commissione, ma era un testo proposto dalla Commissione nel suo complesso; esso porta infatti circa una cinquantina di firme, tra le quali, dopo quella dell'onorevole Migliori, allora presidente della Commissione, e del sottoscritto vice presidente, trovo le firme degli onorevoli Laconi, Beltrame, Cremaschi Carlo, Turchi, Corbi, Alicata e Reale, tutti compagni di partito dell'onorevole Terracini, i quali tutti, in sede di Commissione, furono d'accordo nel ritenere che il ricorso alla Corte costituzionale fosse l'unico mezzo per risolvere quella grave difficoltà che nel corso della discussione era emersa.

Evidentemente, se l'onorevole Terracini di questa situazione di fatto fosse stato edotto, non avrebbe innalzato quel piccolo castello di carta che ieri ha voluto costruire,

attribuendo a diaboliche intenzioni della maggioranza questo allacciamento tra il disegno di legge sul *referendum* e quello sulla Corte costituzionale, sicchè l'inserzione di questa norma nessun altro scopo avrebbe se non quello di rendere inoperante la legge sul *referendum*, finchè la legge sulla Corte costituzionale non fosse arrivata in porto. Non era un diabolico tentativo: l'onorevole Laconi, quanto meno, non ci sarebbe caduto. Onorevole Terracini, ella sa quanto è fine ed acuto in questa materia il collega Laconi, che fu tra i presentatori dell'emendamento. E allora, evidentemente, ciò significa che si trattava di una esigenza concreta che (avrà avuto ragione o torto, non sto qui a dirlo: lo vedremo al momento opportuno) la Commissione degli interni, in tutti i suoi appartenenti, si trovò concorde ad affermare. Ci fu, sì, una voce, debbo ricordarlo, che nella Commissione degli interni si manifestò inizialmente contraria a questo orientamento della Commissione stessa, e fu la voce del suo vice presidente di parte socialista, onorevole Carpano Maglioli, il quale propose una sua tesi, che cioè il giudizio sull'ammissibilità o meno della richiesta del *referendum* venisse affidato al Parlamento stesso in Assemblea plenaria. Però, di fronte agli argomenti che gli furono opposti, non esser possibile cioè lasciare il Parlamento giudice in causa propria quante volte si tratti di un contrasto fra popolo e Parlamento, l'onorevole Carpano Maglioli, da quel gran galantuomo che è, ritirò la sua proposta e, riconoscendo le ragioni degli obiettori, aderì al testo della Commissione, che è di conseguenza anche da lui firmato.

Questo ho ritenuto fosse doveroso precisare per la storia, perchè non si addebitino intenzioni prave a chi assolutamente queste intenzioni non aveva. Del resto, mi consenta l'onorevole Terracini di mettere in rilievo che indubbiamente possiamo fare ciò che vogliamo, ma i due disegni di legge sulla Corte costituzionale e sul *referendum* sono obbligati a marciare su due binari paralleli. Insieme dovranno arrivare in porto, insieme dovranno trovare applicazione. Difficilmente si può pensare all'uno senza l'altro. Io mi auguro che su questi binari essi abbiano a procedere sollecitamente,

sicchè la Carta costituzionale possa avere a questo riguardo la sua precisa attuazione.

Onorevoli senatori, mi avvio rapidamente alla fine. Ci sono ancora altri punti di una certa importanza. Su uno soltanto fra essi desidero soffermarmi: è quello della sospensione dell'efficacia della norma abrogatrice, che nel testo della Camera è nei poteri del Presidente della Repubblica all'atto in cui dichiara gli effetti positivi della consultazione popolare. Potremo discutere e discuteremo in sede di articoli quale debba essere la forma di questa sospensiva, e per quale termine possa essere concessa. Mi preme però di rilevare da un lato che non ci può essere dubbio, proprio alla stregua di quella dichiarazione dell'onorevole Ruini come presidente della Commissione dei 75 che poco fa ricordavo, che l'eventuale sospensione dell'efficacia della norma possa avere applicazione nell'ambito della Costituzione. Mi preme poi sottolineare che, a mio sommo avviso — se ne discuterà in relazione all'articolo — non mi sembra che si possa pensare di superare senz'altro l'ostacolo facendo ricorso, come propone l'onorevole Commissione, all'istituto del decreto-legge. Ci possono essere delle situazioni pericolose, in cui non è il caso di lasciare sulle spalle di un Governo, ed esclusivamente alla sua responsabilità, una iniziativa che può essere odiosa. Se c'è odiosità, alle volte, nell'emana- zione di una norma destinata a colmare un'insorta lacuna, è legittimo che questa odiosità, se lo ritiene, se la prenda sulle sue spalle il Parlamento.

Permettete questa ipotesi. C'è una norma penale che prevede un determinato reato e commina per esso una grave pena. Quella grave pena viene considerata eccessiva da una larga parte dell'opinione pubblica, la quale è bensì d'accordo nel ritenere che quel determinato fatto debba costituire reato, ma ritiene sproporzionata, rispetto all'entità del reato, la pena. Si fa il *referendum* abrogativo, il quale ha esito favorevole. A che cosa porta questo? Porta ad eliminare indubbiamente la figura di reato in quel determinato atto, perchè la richiesta di *referendum* — onorevole Rizzo Domenico, ella che è tanto valente giurista non può non essere d'accordo con me — non può avere per oggetto

la riduzione da tre anni ad un anno della pena, in quanto si tratta di *referendum* abrogativo puro e semplice, e quindi deve decidere se la pena di tre anni è abrogata o no. Rimane quindi tolta la qualifica di reato ad un fatto che pure tutti riconoscono criminoso: pare agli onorevoli senatori conveniente che in un caso di questo genere si resti in una lacuna legislativa, in quel periodo, fintanto che il Parlamento ancora non legiferi, oppure si addossi al Governo la responsabilità di dire con decreto-legge che al posto dei tre anni si stabiliscono sei mesi? Io penso che una valutazione così delicata sia molto più opportuno lasciarla al Parlamento, perchè una valutazione diretta da parte del Governo potrebbe, in determinate situazioni, dare lo spunto a certe reazioni non favorevoli da parte dell'opinione pubblica, il che mi sembra consigliabile evitare.

Onorevoli colleghi, attraverso questo disegno di legge noi siamo stati chiamati ad introdurre concretamente nel nostro sistema legislativo l'istituto del *referendum*. Il progetto che fu elaborato dalla Camera, il progetto che viene ora presentato alla vostra attenzione, è un progetto nel quale sono contenuti una serie di limiti, una serie di remore all'esercizio del diritto di *referendum*, per contenerlo — come è stato detto da vari oratori — in quei limiti, su quei binari che, per la fedele attuazione della Costituzione, per il rispetto della democrazia, era necessario fossero ad esso stabiliti. Altre remore, altri limiti sono stati proposti da alcuni degli oratori intervenuti, e sono contenuti nei vari emendamenti che dovremo discutere. Il Senato esaminerà con la consueta serenità tutti questi emendamenti, e pronuncerà la sua illuminata parola sull'effettiva applicazione da darsi all'istituto.

Mi sia consentito, concludendo questo mio intervento, far rilevare che nell'esame approfondito di questa materia noi dobbiamo avere tutti davanti agli occhi una necessità che tutti ugualmente, profondamente sentiamo: fare, sì, tutto ciò che è necessario perchè la Costituzione abbia la sua applicazione, ma fare al tempo stesso in modo che l'applicazione della Costituzione e degli istituti di democrazia diretta da essa voluti sia compatibile con la strut-

tura fondamentale del nostro Stato, e si inquadri in quei principî vitali di democrazia e di libertà che stanno alla base del nostro Stato.

Soltanto se a questi principî resteremo fedeli, potremo ricorrere, quando sia necessario, anche a queste forme di *referendum*. Se noi ci avvieremo su un'altra strada, se noi di queste esigenze fondamentali non ci faremo gelosi tutori, potrà succedere che istituti di apparente democrazia diretta si affermino nel nostro Paese, ma in una forma del tutto diversa; non più nella forma dei *referendum* nell'ambito della Costituzione, ma nella forma delle adunate oceaniche di piazza di un non troppo lontano passato.

Questo noi non possiamo volere. Vogliamo un *referendum* che sia integrazione degli istituti di democrazia rappresentativa del nostro Paese. Per questo e soltanto per questo noi dettiamo le norme di applicazione di questo istituto, al fine di consentire ai nostri cittadini di potersi valere anche di questo strumento, ma non solo di questo strumento, per essere sempre, come noi vogliamo, i sovrani artefici dei loro destini. (*Vivì applausi dal centro e dalla destra*).

#### Presentazione di disegno di legge

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome dei senatori Alberti Antonio, Bastianetto, Benedetti, Braitenberg, Carbonari, Caron, Ceschi, Conci, Corbellini, De Bosio, Fantoni, Ferrabino, Galletto, Gortani, Grava, Guarienti, Lorenzi, Mentasti, Mott, Ottani, Raffeiner, Sacco, Saggiaro, Tommasini, Tosatti, Valmarana e Zotta, il disegno di legge:

« Ricostruzione del Polesine e di tutte le province danneggiate dalle alluvioni del Po » (2086).

Chiedo che per questo disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Merlin Umberto della presentazione del predetto disegno di legge.

Metto ai voti la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione speciale.

#### Ripresa della discussione.

RUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Farò una telegrafica dichiarazione di voto, favorevole al disegno di legge. Si è toccata una questione di interpretazione della Costituzione, se si possa chiedere il *referendum* abrogativo anche per le leggi costituzionali; è una questione che il collega Nobili propose alla Costituente. Come Presidente della Commissione dei 75 risposi che io pensavo di no, ad ogni modo la questione doveva esaminarsi quando si sarebbero stabiliti i criteri e le norme per la revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali. Così avvenne, e se ne occupò il Comitato di redazione; dove fummo tutti d'accordo che non fossero da applicare gli stessi criteri alle leggi costituzionali e alle leggi ordinarie. Sono due tipi diversi. Altro era ai tempi delle Costituzioni non rigide, come lo Statuto Albertino; allora non vi era diversità ed anzi non esisteva neppure una categoria di leggi costituzionali a sè. Per comprendere la distinzione, in base all'attuale Costituzione rigida, basta ricordare il principio della gerarchia delle norme, che si esprime talora con l'immagine della legge-cornice; la Costituzione e le leggi costituzionali sono la più grande cornice di norme entro la quale debbono essere contenute le norme delle leggi ordinarie, e queste una seconda cornice entro cui debbono contenersi i regolamenti. Non si possono applicare per la revisione gli stessi criteri. Quando il tema della revisione fu portato in Assemblea, si adottarono soluzioni che non potrebbero coesistere con l'ammissibilità del *referendum* abrogativo. Si stabilì infatti che per le leggi costituzionali è necessaria una procedura da parte delle due Ca-

mere, che richiede per ciascuna due votazioni successive a distanza di tre mesi; dopodichè, se non si è raggiunto nell'approvazione un *quorum* di due terzi, non può essere richiesto il *referendum* che ha, come si vede, profilo ben distinto da quello abrogativo per le leggi ordinarie; dunque non può ammettersi una sovrapposizione ed una alternativa delle due forme di *referendum*. Mi sembra che il dubbio possa essere tolto e la questione qui sollevata sia da risolvere in senso negativo.

Poichè ho la parola dirò del *referendum* in generale le parole che scrissi nella relazione presentata dai 75: « Del *referendum* come per altri istituti nuovi della Costituzione deciderà l'esperienza; noi abbiamo voluto aprire la via a forme di manifestazione della volontà popolare che sono in armonia col sistema democratico, basato sulla sovranità popolare ». Ciò deve avvenire con le debite cautele, per non scuotere e svuotare quel particolare sistema democratico che è il rappresentativo e parlamentare; e rimane pure sempre a fondamento del nostro Stato trovare un complemento od al più un « correttivo », come disse l'allora costituente Einaudi, nel *referendum*, istituto di democrazia diretta. Fatto sta che il primo schema per il *referendum*, in seconda sottocommissione dei 75 previsto da un eminente giurista, il Mortati, contemplava molte forme di *referendum*: il sospensivo come l'abrogativo, quello a richiesta del Capo dello Stato, come di un *quorum* di membri delle Camere o ad iniziativa popolare. Man mano nelle successive tappe dell'esame in adunanza plenaria dei 75 e poi in Assemblea, si ridusse notevolmente il cospicuo schema che era di 7 articoli, si tolse il *referendum* sospensivo e la richiesta del Capo dello Stato; restò soltanto l'abrogativo ad iniziativa popolare per le leggi ordinarie. Allora, alla Costituente, i soli ad opporsi al *referendum* furono i comunisti: Togliatti, Gullo, gli altri del loro gruppo; mentre i democristiani ne erano sostenitori ardenti. È avvenuta oggi una inversione come in altre materie, quali l'ordinamento regionale. E non manca qualche voce che farebbe pensare ad un desiderio di insabbiamento, che purtroppo non sarebbe cosa nuova perchè si hanno sintomi analoghi anche per altre leggi di applicazione della Costituzione.

Sono lieto che il senatore Tupini, presidente della 1ª Commissione permanente del Senato e il senatore Canaletti Gaudenti, relatore per questo disegno di legge, abbiano nettamente affermato la necessità di dar corso al disegno di legge; si potranno prendere le cautele adeguate e limitare — non è anticostituzionale — il numero dei *referendum* che si potranno fare in un anno od evitare che le correnti estremiste — non hanno mancato di dirlo — provochino continue iniziative per tenere il Paese in agitazione. Vero è che a questi pericoli non va dato eccessivo peso; lo ha notato Einaudi alla seconda Sottocommissione. Vi sono dei casi in cui l'esercizio del *referendum* può essere utile ed opportuno; ad esempio se è mutato l'orientamento del corpo elettorale, se un capo dello Stato, solidale con la maggioranza attuale, non voglia sciogliere le Camere; un *referendum* popolare sopra date leggi può allora far trionfare, in quelle materie, la volontà popolare e dare una chiara orientazione perchè si interPELLI di nuovo con le elezioni il popolo. La nostra Costituzione ha opportunamente, a mio avviso, ricorso ad istituti nuovi che pur dobbiamo provare. Ripeto quel che dissi allora nei 75: deciderà l'esperienza. Non ci dobbiamo intanto rifiutare acchè sia attuato ciò che meditatamente ha stabilito la nostra Costituzione. (*Applausi*).

BENEDETTI TULLIO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI TULLIO. L'onorevole Ruini ha domandato e ottenuto di parlare per dichiarazione di voto e io sono molto lieto di avere udito le argomentazioni dell'illustre collega. Ma, nello stesso modo e con lo stesso diritto, tutti i colleghi potrebbero prendere la parola per dichiarazione di voto. Ora io voglio farle osservare, signor Presidente, che questo diritto non esiste. Così è disposto dal Regolamento sul quale mi permetto di richiamare la sua attenzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli formulati dalla Commissione, la quale ha fuso insieme i disegni di legge n. 970 e 1608, redigendo un nuovo testo. Si dia lettura dell'articolo 1.



CERMENATI, *Segretario* :

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE  
DELLE LEGGI E DEGLI ATTI  
AVENTI VALORE DI LEGGE.

SEZIONE I.

*Richieste di referendum.*

Art. 1.

Alla richiesta di *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo da cui è in vigore, possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

La richiesta viene effettuata con la firma da parte degli elettori di fogli aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto il seguente emendamento:

« Far precedere l'articolo 1 dal seguente :

” Il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge può essere chiesto entro sei anni dalla entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge ” ».

Ha proposto inoltre di sostituire alla dizione degli articoli 1, 2 e 3 formulati dalla Commissione quella degli articoli 1, 2, 3 e 4 approvati dalla Camera.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere il primo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi. Se fosse stato possibile, io avrei preferito illustrare il mio emendamento dopo le obiezioni che più avanti si faranno probabilmente al medesimo. Infatti, nella discussione generale, non ho ascoltato alcun argomento che specificamente mirasse a combattere il mio emendamento ora in esame.

Poichè non è possibile per ragioni regolamentari, dirò sinteticamente, per non ripetere quello che ho già detto nel corso della di-

scussione generale, che il mio emendamento tende a risolvere il seguente quesito.

Si può chiedere, attraverso il *referendum*, l'abrogazione di una legge, qualunque sia il tempo da cui essa legge sia entrata in vigore, oppure è possibile stabilire un termine dalla entrata in vigore, che io ho fissato in sei anni, oltre il quale non sarebbe lecito chiedere il *referendum* abrogativo? In altre parole: è possibile chiedere con il *referendum* l'abrogazione di una legge entrata in vigore da 20, 30, 40, 50 anni o più, oppure il *referendum*, in coerenza con la sua natura di consultazione popolare diretta su una questione attualmente dibattuta nel Paese, deve sottoporre al corpo elettorale una legge attuata da non molti anni per vedere se la legge medesima debba essere o meno abrogata?

Questo quesito presuppone due questioni: una pregiudiziale sulla ammissibilità costituzionale, l'altra di merito sulla opportunità. Sulla prima non credo di dover aggiungere molto a quello che dissi in sede di discussione generale, anche perchè non ho visto contestata da alcuno la possibilità che in sede di legge di attuazione della Costituzione che è prevista dallo stesso articolo 75 della Costituzione, si stabiliscano le modalità ritenute più opportune al fine di far conseguire al *referendum* quelli che sono i suoi scopi essenziali.

Dal punto di vista del merito la questione si è collegata anche con quella dell'ammissibilità del *referendum* di abrogazione delle leggi costituzionali. A questo proposito io prendo atto con piacere che nei due rami del Parlamento non ci sono dissensi per quanto riguarda l'impossibilità di chiedere tale *referendum*. Dissento soltanto sul punto che, data l'opinione espressa concordemente nelle due Camere, la questione possa ritenersi chiusa. Infatti l'organo competente a giudicare sull'ammissibilità del *referendum* non è il Parlamento, ma la Corte costituzionale che ancora non è stata costituita.

Quindi, nonostante tutta l'autorità di coloro che hanno sostenuto l'impossibilità del *referendum* di abrogazione in materia di leggi costituzionali, nonostante la forza degli argomenti che sono stati adottati e che sono stati ora ripetuti con particolare autorità dal senatore Ruini — al quale però vorrei osservare che ci

sono così in cui la legge costituzionale si forma senza l'intervento del corpo elettorale, cioè ci sono così in cui si arriva alla formazione della legge costituzionale senza la possibilità del *referendum* facoltativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione — la questione rimane ancora aperta e deve essere tenuta in conto in relazione all'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato e che non vuole lasciare libera la via di attaccare indefinitamente con il *referendum* ogni categoria di leggi.

Ma io richiamo ancor più la vostra attenzione sulla necessità di considerare che il *referendum* deve essere opportunamente coordinato con le attività degli organi rappresentativi che sono quelli con cui si formano normalmente le leggi del nostro Paese. Il termine di sei anni da me indicato, entro cui secondo la Costituzione si deve necessariamente procedere alla elezione sia della Camera che del Senato, è un termine che garantisce che una legge, la quale non trovi più rispondenza nell'animo popolare e per cui sia decorso il sessennio dall'entrata in vigore, venga abrogata nelle forme normali, cioè attraverso le deliberazioni del Parlamento che si fa eco del sentimento popolare nel provvedere alla soppressione di quelle determinate norme.

Vorrei ora contrastare una osservazione che ieri è stata fatta dal senatore Domenico Rizzo, quando egli disse: con questa disposizione che limita entro sei anni dall'entrata in vigore della legge, la possibilità del *referendum*, voi precludete la possibilità che siano abrogate le leggi fasciste anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Mi permetta, onorevole Rizzo, ma questo argomento proprio non porta al fine che ella desidera.

Perchè, se noi dovessimo aspettare il *referendum* per abrogare le leggi definite fasciste, ciò significherebbe che anche nel Paese, dato che il Parlamento è o deve essere il suo specchio fedele, quelle leggi non suscitano più l'avversione che lei presuppone. E allora che cosa noi dovremmo sperare da un *referendum* se, in ipotesi, il Paese si trovasse in quello stato d'animo corrispondente a quello del Parlamento, organo normale di legiferazione, che non avrebbe provveduto ad abrogare quelle leggi?

FIORE. È sofisma questo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non è sofisma, onorevole Fiore. Se lei mi ha seguito, come

credo, avrà anche compreso lo spirito da cui è animata la mia osservazione. A mio avviso se quelle leggi non rispondono più alla coscienza popolare, non debbono nemmeno rispondere alla coscienza del Parlamento. E se l'attuale Parlamento per avventura, come voi dite — ed io naturalmente non ammetto — non è in grado di farsi eco delle esigenze popolari, verrà un nuovo Parlamento attraverso le nuove elezioni per attuare tale sentimento popolare. Quindi non vedo perchè sotto quell'aspetto si debba trovare una preclusione assoluta al limite temporale imposto alla richiesta di *referendum*. Ritengo quindi che la questione da noi non ancora discussa che — tengo a sottolineare — non fu dibattuta in sede di Assemblea costituente, debba avere la soluzione da me indicata.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Fu dibattuta invece!

RIZZO GIAMBATTISTA. Non fu dibattuta quella questione. Fu dibattuta una questione ben diversa, che era perfettamente l'opposto di quella che ho avuto l'onore di proporre oggi, cioè, se poteva essere stabilito un termine — che un oratore fissò in due anni e un altro oratore fissò in un anno — dall'entrata in vigore della legge entro cui non poteva essere chiesto il *referendum*.

Invece il mio emendamento attuale parte dal presupposto che il *referendum* abrogativo può essere chiesto anche all'indomani dell'entrata in vigore della legge, ma non al di là del termine di sei anni. In sostanza, in quel caso si fissava un *dies a quo*, a partire dal quale poteva essere richiesto il *referendum*, nel mio caso si fissa invece un termine *ad quem*, oltre il quale non si può richiedere il *referendum*.

GRAMEGNA. Ci dica la ragione!

RIZZO GIAMBATTISTA. Ho già spiegato che per la buona funzionalità del *referendum* e perchè è necessario che il *referendum* cada su questioni controverse, non molto tempo dopo l'entrata in vigore della legge, è opportuno che le leggi più antiche, sulle quali del resto si sono fondati spesso una serie indefinita di rapporti giuridici e non pochi altri provvedimenti legislativi, non possano essere, al di là di un certo tempo, abrogate se non attraverso quell'organo normale di legislazione che è il Parlamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'emendamento del collega Rizzo non mi trova affatto consenziente e, se debbo dire la verità, sono rimasto un po' meravigliato perchè dal suo acume giuridico e dalla sua consueta finezza, mi sarei atteso che avesse sostenuto la tesi opposta, ma non quella che ha sostenuto.

Caro onorevole Rizzo, è vero o non è vero che noi siamo abituati a considerare spesso una legge invecchiata, non più rispondente alle esigenze giuridiche che si sono venute maturando nel tempo? Ora, se poteva essere giusto che la coscienza giuridica, rappresentata dal Parlamento, non potesse essere messa a tacere da un referendum per un determinato periodo di tempo, fin quando cioè si poteva presumere che quella stessa coscienza giuridica sussistesse, potevo capire benissimo la limitazione ad un anno, due o tre anni, perchè il referendum non potesse essere proposto, ma per la stessa ragione dico che una legge quando è invecchiata, se il Parlamento non ritiene di abrogarla, possa essere abrogata dal referendum, perchè la coscienza giuridica del popolo chiede quella modificazione. D'altro canto, quando la Costituzione ci dice che è diritto di 500 mila elettori chiedere l'abrogazione di una legge, noi non possiamo distinguere tra legge e legge. Il diritto di chiedere l'abrogazione, a termine della Costituzione, e secondo la redazione dell'articolo 75, si riferisce evidentemente a tutte le leggi e quindi noi non dobbiamo distinguere dove il legislatore costituente non ha distinto. Se è vero che noi dobbiamo applicare la Costituzione, dobbiamo farlo in termini precisi, in modo da non sfuggire a quelle che sono le conseguenze della Costituzione. Se la Costituzione è tale da produrre inconvenienti nella sua applicazione, possiamo modificarla con una legge costituzionale, ma, fin quando la Costituzione resta inalterata, non possiamo fare a meno di applicarla, se vogliamo compiere opera seria di legislatori nella cornice che il costituente ha dato per tutta la nostra legislazione. Per questi motivi, dichiaro che voterò contro l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Voglio fare una dichiarazione per ricordare anche qui ciò che avvenne alla Costituente. È vero che le proposte che furono tassativamente respinte erano nel senso di dire che non si poteva abrogare una legge prima che fossero passati due, cinque o sei anni. Una proposta Gullo diceva invece che soltanto entro sei mesi dalla sua emanazione si poteva, per iniziativa popolare, addivenire a referendum abrogativo; passati i sei mesi, nessuna legge poteva essere più toccata per via di referendum. Gullo ritirò la sua proposta; e ciò avvenne quando, in seguito alla discussione generale, risultò che non si era disposti a mettere alcun termine in un senso o nell'altro. Così stando le cose, il Senato potrebbe ora introdurre termini nel senso della proposta Gullo ...

RIZZO DOMENICO. Non credo si sia padroni di farlo.

RUINI. Mi lasci finire. Sareste padroni di farlo, perchè nella Costituzione non c'è divieto esplicito, e non c'è ancora la Corte costituzionale che possa decidere su questioni di costituzionalità; ma, a mio avviso, non è dubbio che, se faceste qualche cosa di simile, andreste contro l'intento e lo spirito vero della Costituzione. (*Applausi*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Desidero esprimere la mia opposizione all'emendamento del senatore Rizzo, basata su due considerazioni.

La prima è che più il tempo passa e più una legge diviene anacronistica e può quindi entrare in contrasto con le esigenze mutate della vita del Paese o con gli interessi particolari di una categoria abbastanza vasta per poter affrontare la prova numerica necessaria per mettere in movimento il meccanismo del referendum. Più le leggi sono vecchie e più è probabile che si senta il bisogno di abrogarle. Un esempio. Noi stiamo ancora soffrendo sotto il testo unico di polizia del fascismo, dalla cui emanazione sono passati assai più dei sei anni che l'onorevole Rizzo propone come termine massimo per richiedere l'abrogazione di una legge. Secondo l'emendamento quel testo unico sarebbe dunque ormai entrato nel

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

regno dell'intangibile, dell'intoccabile e dell'eterno.

In secondo luogo: non v'è dubbio che il *referendum* è un correttivo all'eventuale insufficienza od insensibilità del Parlamento. Ora il senatore Rizzo, da quel saggio e sottile parlamentare che è, ritiene che, per conto suo, egli non darebbe mai luogo al crearsi di una situazione di contrasto tra il Parlamento e la opinione del Paese. Ma purtroppo i 600 deputati e i 300 senatori non sono tutti altrettanti senatori Rizzo Giambattista. È quindi pensabile il caso di una maggioranza parlamentare che resti sorda di fronte ad una necessità popolare. Il *referendum* risponde a questa ipotesi. Ne è il correttivo o la medicina. Se non si vogliono medicine, bandiamo il *referendum* dalla Costituzione e non parliamone più.

Sono pertanto contrario alla proposta del senatore Rizzo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. La Commissione è favorevole al suo progetto. Evidentemente è un progetto che, come abbiamo già detto in precedenza, è stato da noi studiato profondamente e sul quale, come di rado avviene, si è ottenuto il consenso unanime dei componenti la Commissione. Quindi su tutti gli emendamenti che si oppongono la Commissione in linea di principio si dichiara contraria, salvo naturalmente la volontà del Senato a decidere difformemente. Questa è una volontà sovrana su cui la Commissione non può far nulla. Io debbo dire qual'è il pensiero unanime della Commissione su questo emendamento; che se poi, in ordine ad altri emendamenti, tra i membri della 1ª Commissione si determinasse qualche dissenso, abbiamo già stabilito in sede di Commissione di rimetterci al Senato. Ma per questo emendamento, la Commissione è unanime nel pregare il Senato di volerlo respingere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Per le considerazioni svolte dai senatori De Luca, Ruini, Terracini ed ultimamente dal presidente della Commis-

sione, ritengo di non poter aderire all'emendamento del senatore Giambattista Rizzo. Vorrei aggiungere un ulteriore argomento, che il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione suona: « Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali ». Non credo sia possibile allargare questa sfera di leggi per le quali non è permessa la richiesta di *referendum*; praticamente il criterio di carattere temporale proposto dal senatore Rizzo porterebbe a questo risultato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Come ho già detto, il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di sostituire la dizione degli articoli 1, 2 e 3 del testo della Commissione con quella degli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo approvato dalla Camera.

Il senatore Zotta ha anch'egli proposto di sostituire l'articolo 1 del testo della Commissione con quello approvato dalla Camera.

Ha facoltà di parlare il senatore Zotta per illustrare il suo emendamento.

ZOTTA. Il mio emendamento, in sostanza, tende a ridare la linea che era stata studiata ed approvata dalla Camera. Vi è, tra il testo della Commissione del Senato e quello della Camera, una differenza che riguarda la figura del promotore. Il promotore non piace all'onorevole Canaletti Gaudenti e l'importanza di questo emendamento e degli altri si concentra sul punto della creazione di un ufficio regionale. Si vuol creare, insomma, un ufficio regionale, si vuol dare inizio ad una procedura, si vuole la responsabilità di un promotore e la formalità di un verbale. Tutto questo attiene a quel complesso di indagini di controllo necessarie per verificare l'autenticità delle firme, la serietà della sottoscrizione, la fondatezza della richiesta. Ecco perchè gradirei il testo governativo che parla di un promotore che assume responsabilità per questo atto eccezionale abnorme della vita pubblica dello Stato.

Il promotore dovrebbe recarsi dinanzi alla cancelleria della Corte d'appello. Verrebbe

compilato un verbale dal cancelliere e copia del verbale verrebbe rilasciata al promotore. La Commissione trascura tutto questo, trascura la figura del promotore e trascura i verbali. Il deposito deve avvenire entro tre mesi dalla deposizione delle firme...

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. No dalla presentazione del primo elenco è una cosa diversa; ed entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme. Sono due termini diversi.

ZOTTA. Io faccio presente che i fogli possono essere presentati in tutte le cancellerie delle Corti di appello d'Italia. S'immagini qualche confusione avverrebbe con questo sistema.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Mi accorgo che lei non ha esaminati bene tutti gli articoli del disegno di legge.

ZOTTA. Io mi accorgo piuttosto che lei non ha esaminato il disegno di legge con quella attenzione e serietà che era necessaria. E perciò invito il Senato ad esaminare la figura del promotore, che è un individuo responsabile, che assume una iniziativa di tanta importanza per impedire che questa avvenga con leggerezza, ovvero con fini agitatori, tali da sconvolgere la quiete e la tranquillità del popolo italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io non ripeterò le argomentazioni del senatore Zotta per quanto riguarda la figura del promotore che ritengo opportuna, anzi necessaria, per una individuazione della responsabilità nella richiesta del *referendum*. Se poi, come spero, rimarrà fermo il ricorso di legittimità costituzionale del *referendum* alla Corte costituzionale, il promotore avrà un suo particolare compito e significato.

Ad ogni modo io vorrei richiamare la vostra attenzione: purtroppo il Senato non è troppo numeroso per questa legge, del che ci dobbiamo dolere...

TERRACINI. Non c'è neanche un Ministro presente, di quattro che sono interessati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io mi occupo soprattutto dell'Assemblea che deve votare. Il Governo potrà dire la sua opinione; e per questo vi è il sottosegretario Lucifredi.

Io vorrei richiamare su un altro punto l'at-

tenzione dei colleghi. Noi abbiamo detto e ripetuto — e su questo ci siamo trovati concordi — che il *referendum* deve essere un atto di somma responsabilità, un atto di somma coscienza da parte di coloro che si assumono il compito di chiamare il popolo italiano alle urne, per sapere se una data legge o un dato atto avente forza di legge debba essere o no abrogato.

Ora, nell'articolo 1, non c'è soltanto la figura del promotore, ma c'è qualche cos'altro che ha un'importanza decisiva agli effetti della serietà del *referendum*. Che cosa dice l'articolo 1 nel testo votato dalla Camera?

Il testo votato dalla Camera ci dice che un promotore si presenta, per dare notizia del *referendum* che si intende richiedere, alla cancelleria di una Corte di appello; il cancelliere dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore, ed appone ai fogli di raccolta delle firme il timbro a data della Corte di appello e la propria firma.

Questa può sembrare una disposizione di natura secondaria e di carattere semplicemente esecutivo, ma ha invece un particolare significato, in quanto, con questo verbale e con questa apposizione di timbro e di firma, si impedisce che firme utilizzabili per un *referendum* qualsiasi siano tenute nei cassetti di un partito o di una organizzazione economica per essere tirate fuori al momento opportuno quando si presenti l'occasione di un *referendum*.

In altre parole può avvenire, e questo significherebbe il massimo discredito del *referendum*, che un dato partito o una data organizzazione economica tenga pronte le firme necessarie per richiedere un qualsiasi *referendum*, sulle quali firme, in testa al previsto foglio di carta bollata, si stampiglierebbe poi il testo del *referendum* se i dirigenti di quel partito o di quella organizzazione ritengano di chiederlo.

Io credo che questo significherebbe distruggere alla radice il valore e il significato del *referendum*, come atto spontaneo di ribellione della coscienza popolare verso una legge votata dal Parlamento.

Confido quindi che il Senato, almeno su questo punto, che non involge questioni costituzionali o politiche, vorrà ritornare al testo della Camera.

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Voterò a favore dell'emendamento degli onorevoli Rizzo e Zotta perchè credo che si ispiri al concetto che il *referendum* non debba diventare uno strumento di precostituita o sistematica manovra politica, al fine di riportare nel Paese questioni agitate e decise nel Parlamento. È quindi necessario assicurare quelle procedure che possano dare al *referendum* la sua individualità e la sua responsabilità, cosa che si raggiunge con il testo che gli onorevoli Zotta e Rizzo propongono di ripristinare.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. L'onorevole senatore Lucifero ripresenta una questione che pareva fosse stata risolta nel corso della breve ma esauriente discussione generale. C'è dunque ancora sempre la preoccupazione che il *referendum* possa divenire strumento per un precostituito turbamento del regolare funzionamento dell'attività del Parlamento! Ma, onorevole Lucifero, ciò è impedito dal fatto stesso che stiamo per l'appunto discutendo questo disegno di legge. Se non vi fossero norme regolatrici del *referendum*, se non si stabilissero cautele, se non sancissero disposizioni, allora potrebbe forse accadere — un forse molto problematico — ciò che ella teme. Ebbene, neanche il più organizzato dei partiti, il più disciplinato, il più militarizzato può ad ogni piè sospinto raccogliere le centinaia di migliaia di firme necessarie per la proposta, e poi i milioni e milioni di firme necessari per affrontare, con una certa prospettiva di successo, il vero e proprio *referendum*.

Ma, a parte ciò, questa legge ha una sua struttura così severa e precisa da escludere di per sé il realizzarsi di quanto ella teme. Là, dove si mettono in moto i magistrati a decine o addirittura a centinaia; ed ogni Corte di appello dovrà costituire un suo Comitato; e la stessa Corte costituzionale, in deprecata ipotesi, o per lo meno la Corte di cassazione entrerà in funzione, simili preoccupazioni non hanno fondamento. Quando tutti i notai del Paese, tutti i segretari comunali, ed i cancellieri di ogni magistratura dovranno mettere la loro firma ed apporre il

loro timbro, le sue inquietudini sono del tutto immaginarie. Il fatto si è che la figura del proponente non ha giustificazione. L'onorevole Rizzo parla della necessità di fissare le responsabilità. Quali responsabilità? E a quale scopo? Si vuole creare forse un bersaglio contro il quale eventualmente dirigere dei colpi? E di chi? Non certo del magistrato. Forse della polizia? Non certo del Parlamento. Forse allora del Governo? Qui non c'è responsabilità alcuna da concentrare in una persona, poichè il *referendum* è un istituto tipicamente collettivo, che generalizza le responsabilità dell'iniziativa. La petizione può essere di uno solo; il *referendum* fin dall'inizio è di 500 mila, e poi di non so quanti milioni.

Per quanto si riferisce al verbale di cui all'articolo 1, mi pare che esso sia del cancelliere, il quale dà atto del deposito della copia con cui il promotore o il proponente inizia la lunga procedura. Ma se lei vuole veramente assicurarsi una garanzia che non avvenga la folle incredibile cosa da lei ipotizzata, e cioè che dei partiti accumulino e facciano ingiallire e insudiciare nei loro cassetti e riempire di polveré migliaia e migliaia di elenchi di firme, allora deve chiedere che alla presentazione di ogni foglio alla Cancelleria se ne rediga il verbale di consegna e si compia tutto un complesso di operazioni che, se fosse disposto dalla legge, equivarrebbe alla soppressione del *referendum*. (*Intervento del senatore Rizzo Giambattista*). Io sto al testo della Commissione, la quale si è proposto di semplificare il farraginoso meccanismo posto in opera dal testo della Camera; e la richiesta dei verbali mi pare per l'appunto uno di quegli eccessi di precauzione escogitati in definitiva per impedire la pratica del *referendum*. Riescono i senatori a raffigurarsi la montagna di carte in cui praticamente il *referendum* dovrà già tramutarsi in conseguenza degli articoli approvati? Le centinaia di migliaia di fogli sottoscritti in circolazione nel Paese; l'immensità dei documenti e degli atti pubblici, di estratti dalle liste degli elettori e dei certificati elettorali? Orbene, se noi vogliamo divertirci ad innalzare ancora più il monte, e fare del *referendum* l'Himalaja della nostra vita politica, approviamo pure la proposta degli onorevoli Rizzo e Lucifero!

LUCIFERO. Proposta della Camera dei deputati.

TERRACINI. ...se lei vuole, la proposta della Camera dei deputati. Ma se noi riteniamo che una buona democrazia sia non già quella che complica, ma quella che semplifica, pur con tutte le misure di prudenza necessarie, accediamo al criterio della Commissione. Contrario come sono alla proposta di emendamento, voterò per il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti sostitutivi dell'articolo 1 presentati dai senatori Rizzo Giambattista e Zotta.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Mi sembra che le questioni siano due: una riguarda la figura del promotore, e l'altra riguarda la presentazione preventiva dei fogli.

Per ciò che concerne il promotore, siamo fermi nel nostro concetto. Questo, che starei per chiamare il nune tutelare del *referendum*, non trova riscontro in nessuna Costituzione e non c'è proprio alcuna ragione che venga introdotto nella nostra.

Circa la presentazione preventiva dei fogli debbo dichiarare che le osservazioni che sono state fatte mi hanno lasciato un po' perplessa, dato che ci può essere la possibilità della raccolta di firme in bianco: e questo è un pericolo grave. Sta bene che abbiamo stabilito due termini, uno di tre mesi, che decorre dalla data della autenticazione delle firme, e l'altro, parimenti di tre mesi che decorre dalla presentazione del primo elenco, ma non ci sembra ciò sufficiente ad escludere il pericolo della raccolta di firme in bianco.

Quindi, a nome della Commissione, dichiaro che noi confermiamo il nostro punto di vista per ciò che si riferisce alla figura del promotore. Al contrario per la questione relativa alla presentazione preventiva dei fogli credo di interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione, rimettendomi alla decisione del Senato.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. La preoccupazione espressa dall'onorevole Canaletti Gaudenti mi pare non abbia ragion d'essere in quanto — e parlo proprio dell'articolo 2 — vi leggo che i fogli « deb-

bono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione». Non è quindi una firma in bianco, quella che si rilascia; perchè, se anche un'organizzazione, un'associazione, un partito, un singolo incominciano a raccogliere firme ancora prima del deposito ufficiale del primo documento, devono farlo, per potersene avvalere, su fogli recanti il testo legislativo del quale si chiederà poi l'abrogazione. Chi appone la propria firma lo fa dunque sapendone il fine.

Potrei essere comunque d'accordo se si proponesse di cancellare l'inciso « o con stampigliatura » perchè forse una stampigliatura può essere facilmente apposta *a posteriori* su un foglio bianco sul quale si siano già raccolte firme. Ma se si richiede che il testo della legge da abrogare sia a stampa, per quanto esistano degli artisti che falsificano perfino i biglietti di banca, non lo vedo un partito che, su migliaia di fogli, compia il capolavoro tipografico di stamparvi *a posteriori* — dopo avervi raccolto le firme — il testo di una legge. Tanto più che non si tratterà generalmente di poche righe o di poche parole. Sono dunque contrario a questa disposizione, la quale complicherebbe eccessivamente lo svolgimento del *referendum*, rendendolo difficilissimo se non alle forti organizzazioni certo alle più deboli, che sono quelle che debbono essere maggiormente tutelate dalla legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per lo stesso motivo per cui l'ha chiesta l'onorevole Terracini, perchè si voti con chiarezza e con piena coscienza il testo sottoposto al nostro esame.

Vorrei rilevare che gli strali di ironia che si sono mossi contro la figura del promotore non mi sembra che abbiano consistenza. Il promotore è un cittadino che non viene investito di un potere dall'alto ma dalla legge. E nessun autore poliziesco potrà ricadere su di lui, non fosse altro perchè il promotore esercita un suo

diritto costituzionale: quello di richiedere che una legge sia sottoposta a *referendum*.

Io parlavo invece di responsabilità in relazione ad un articolo successivo, che io mi auguro venga mantenuto, cioè all'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati, in cui si garantisce l'opera di questo promotore perchè gli si dà la facoltà di presentare le sue deduzioni, a difesa dell'ammissibilità del *referendum*, alla Corte costituzionale.

E vengo al secondo punto. La richiesta dell'onorevole Terracini di sopprimere le parole « o con stampigliatura », dimostra che la nostra censura colpiva nel segno; ed anche il relatore ha portato degli argomenti notevoli sostanzialmente a favore della nostra proposta. Bisogna però ritornare al testo della Camera perchè è un testo coerente in tutte le sue parti.

Del resto non ritengo che il sopprimere le parole « o con stampigliatura » possa dissipare quei dubbi e quelle preoccupazioni che hanno pesato sugli oratori precedenti. Forse avrà meno del precedente oratore la convinzione che l'uomo possa essere incapace di certe azioni; ma io ritengo che il sistema delle firme in bianco si potrebbe attuare benissimo anche imponendo che all'inizio dei fogli di carta bollata sia contenuta « a stampa » la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con la precisa indicazione della legge o delle singole disposizioni di legge di cui si chiede l'abrogazione.

Basterebbe infatti lasciare un certo spazio in bianco nella testata del foglio di carta bollata e stampare successivamente alla raccolta delle firme quel che prescrive l'articolo 2 della legge.

Se siamo d'accordo sulla necessità di evitare gli inconvenienti riconosciuti possibili da tutti, perchè mai non accogliere il nostro emendamento sostitutivo che tende ad eliminare tali inconvenienti?

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. A proposito di questo e di altri successivi emendamenti, vorrei pregare i senatori Zotta e Rizzo Giambattista di non insistervi per non sconvolgere tutta l'architettura del disegno di legge quale è rappresentata dal testo della Commissione. Infatti la proposta di sostituire l'articolo 1 con quello della Camera e

di ripristinare gli articoli 2, 3 e 4 della stessa Camera finirà, se accettata, col creare quella confusione che abbiamo creduto di dover evitare allorchè abbiamo deliberato di seguire il testo della Commissione. Ciò non impedirà mai nè al senatore Zotta nè al senatore Rizzo Giambattista o a chiunque altro voglia introdurre degli emendamenti di proporli in occasione dell'esame dei vari articoli, i quali corrispondono ad un sistema della legge che ci è sembrato migliore di quello del testo della Camera.

Per quel che riguarda i fogli e la stampigliatura dei medesimi e la loro autentica, ne discuteremo quando esamineremo l'articolo 2 della Commissione. In quella sede potremo esprimere con ordine i nostri pareri e non turbare tutta l'armonia della legge. Per quanto riguarda il merito dell'emendamento vi faccio considerare che per quanto attiene al promotore lo abbiamo eliminato per la semplice ragione che vogliamo rispettare il testo della Costituzione, che non parla di promotore ma stabilisce che tutti i cittadini possono farsene iniziatori. Basterà che uno, due, dieci cittadini ne prendano l'iniziativa perchè di fatto venga fuori la figura del promotore. Quindi sotto questo riflesso riteniamo che sia inutile parlare di promotore.

Quanto poi al resto dell'emendamento per ciò che riguarda le maggiori e migliori garanzie che si crede di proporre perchè la legge sia più perfetta di quella presentata, sarà in sede competente che discuteremo i singoli emendamenti. Prego i proponenti di volersi attenere a questa norma, altrimenti si produrrà tale confusione che finiremo per smarrire la retta via.

Per concludere propongo che rimanga intatta la struttura della legge così come è stata presentata dalla Commissione, salvo a discutere gli emendamenti articolo per articolo. Quanto poi all'emendamento riguardante il promotore, la Commissione vi si dichiara contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevoli senatori,



molto opportunamente l'onorevole Canaletti ha messo in evidenza che ci troviamo di fronte a due problemi separati. Evidentemente i due problemi vanno considerati l'uno staccato dall'altro.

Problema del promotore: se questa figura che, come giustamente diceva poco fa l'onorevole Tupini, non è prevista dal testo costituzionale, fu introdotta dalla Camera, fu sulla base logicamente di una valutazione ponderata, e cioè precisamente allo scopo da un lato di poter avere una persona sotto un certo punto di vista responsabile dell'iniziativa e, dall'altro, ancor più, agli effetti del giudizio davanti alla Corte costituzionale. Tengono presente i colleghi che sopprimere qui la figura del promotore, significa poi evidentemente, se sarà ammesso, come penso, un giudizio da parte della Corte costituzionale, fare colà un giudizio senza contraddittorio, perchè non si può pensare che davanti alla Corte costituzionale abbiano diritto di intervenire e di far sentire la loro voce e di mandare i loro avvocati tutti i 500 mila firmatari. Questo credo che nessuno di voi lo vorrà consentire, per la serietà del giudizio davanti alla Corte, perchè altrimenti si troverebbero a josa avvocati che, per farsi un nome, si offrirebbero come spontanei patroni ai singoli firmatari della richiesta. Il Governo non ha alcun motivo di insistere su questa richiesta del promotore, ma ha l'obbligo di avvertire che, logicamente, questa impostazione richiede che quel giudizio davanti alla Corte costituzionale abbia ad essere un giudizio senza contraddittorio.

LUCIFERO. Il che è costituzionalmente impossibile.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questo per quanto si riferisce al primo punto, in merito al quale, circa gli emendamenti dei senatori Rizzo e Zotta, il Governo si rimette all'Assemblea.

Per il secondo punto mi preme mettere in evidenza, e già l'ha rilevato l'onorevole Commissione, la notevole importanza della garanzia contenuta nell'articolo 1, e precisamente nel suo ultimo comma del testo della Camera dei deputati: « Il Cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di appello e la propria firma ». In altri termini raccolta di firme,

si, ma raccolta di firme fatte soltanto su fogli che portino già, con data certa — cioè quella del timbro del Cancelliere della Corte d'appello — l'indicazione del *referendum* che s'intende promuovere.

L'onorevole Terracini asseriva poco fa, a sostegno del suo contrario avviso, che una buona democrazia non è quella che complica, ma quella che semplifica. Siamo d'accordo, ma la buona democrazia è quella che vuole cittadini coscienti. Se non ci sono cittadini coscienti, non c'è democrazia, e non è cittadino cosciente colui che metta la propria firma senza sapere che cosa firma. La garanzia che si vuole — e che ritengo essenziale — è proprio che colui che richiede il *referendum* sappia se gli si chiede di abrogare, per esempio, la legge di pubblica sicurezza, oppure la legge sul controllo delle armi, o qualunque altra delle leggi che possono formare oggetto di *referendum*.

Diceva l'onorevole Terracini poco fa che sarebbero dei falsari coloro che facessero una inserzione *a posteriori*. No, onorevole Terracini, non sarebbero dei falsari coloro che facessero una raccolta di firme, lasciando in bianco le prime quattro righe, e poi andassero in una qualunque tipografia e, senza alcun miracolo dell'arte tipografica (io sono professore, ma mi intendo un poco di tipografia, e forse saprei farlo io stesso), mettessero una intestazione, che non è affatto necessario sia lunga, come dice l'onorevole Terracini, perchè basta dire: noi sottoscritti chiediamo l'abrogazione della legge, putacasò, 10 gennaio 1949, n. 17. Tutto ciò sta in due righe. Una operazione di questo genere non rappresenterebbe affatto un falso, non rappresenterebbe una frode, ma costituirebbe, applicata al *referendum*, una fonte di assoluta deformazione della possibile volontà degli elettori. Non sarebbero elettori coscienti, sarebbero macchine da firme, ed io credo che il Senato della Repubblica non voglia che il *referendum* si basi su macchine da firme.

TERRACINI. Pare che vi siate dimenticati che le firme vanno autenticate!

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

RICCIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Voterò contro l'emendamento del senatore Rizzo, non soltanto per le ragioni addotte dal presidente Tupini, e cioè di non guastare l'euritmia del testo su cui discutiamo, ma perchè rigetto anche io la figura del promotore, e, in quanto all'unica ragione addotta che la giustifica, potrà essere tenuta presente in sede competente la possibilità di considerare promotore il primo firmatario, il quale potrebbe essere abilitato a presentarsi dinanzi alla Corte costituzionale.

Per ciò che concerne l'autenticità dei fogli su cui possono essere raccolte le firme a garantire la consapevolezza delle sottoscrizioni, io ho presentato un emendamento all'articolo 2, in cui si dice che detti fogli debbono portare il timbro della Corte d'appello prima che siano firmati.

Quindi io penserei che, avendo presentato questo emendamento, che credo sia anche accettato dalla Commissione, possa il senatore Rizzo ritirare ormai il suo, e si possa così procedere più speditamente nel corso dell'approvazione della legge.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del senatore Rizzo, perchè in una materia così delicata le garanzie, quando non inceppano la libertà ma servono a chiarire la volontà, sono sempre utili. D'altro canto, le ragioni esposte dal Governo mi pare che abbiano un peso serio, sia nell'ordine processuale, per l'ipotesi che si debba andare a cercare il contraddittorio avanti la Corte costituzionale, sia anche perchè in fondo non c'è nessuna ragione per cui la figura del promotore esuli da questo istituto. Non è esatto che noi così si tradisca la Costituzione: la Costituzione parla di 500 mila elettori, ma i 500 mila elettori non possono evidentemente manifestare una volontà per un miracolo qualunque, senza che ci sia qualcuno che li determini e li inviti. Ora, la figura del promotore è *in re*: se, d'altro canto, questo promotore emerge anche da un atto formale, non mi pare che ciò significhi nientemeno che deroga ai precetti della Costituzione. Se quindi la questione costituzionale non può essere fatta e, d'altra parte, le garanzie che il Governo ha illustrato lar-

gamente, sia nell'eventuale materia processuale, sia in relazione alla sincerità della istanza di *referendum* sono meglio stabilite, non trovo ragione per cui non si debba tornare al testo della Camera.

Si dice che è una questione di euritmia giuridica. Francamente è un argomento estetico, che è indubbiamente di rilievo, ma il tener dietro ai canoni estetici mi pare che non sia argomento tale da intimorirci. Le leggi vengono davanti a noi studiate dalle Commissioni, vengono elaborate da esse secondo i loro punti di vista, ma naturalmente il Senato, pur avendo la massima deferenza e la massima stima verso le sue Commissioni, non può essere legato, francamente, da un senso di euritmia, se nell'ipotesi ritenga che una o più norme non si inquadrino nella sua volontà di legislatore. Per questi motivi, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento dei senatori Rizzo Giambattista e Zotta, tendente a sostituire all'articolo 1 proposto dalla Commissione quello approvato dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 1 approvato dalla Camera.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« L'elettore che intende farsi promotore del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, deve darne notizia alla cancelleria di una Corte d'appello, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi di cui chiede l'abrogazione.

« Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

« All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

« I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte nel primo comma.

« Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte d'appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione ».

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Rizzo Giambattista e Zotta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Si dia ora nuovamente lettura dell'articolo 1 nel testo della Commissione.

MOMIGLIANO, Segretario:

#### CAPO I.

### REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

#### SEZIONE I.

##### Richieste di referendum.

##### Art. 1.

Alla richiesta di referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo da cui è in vigore, possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

La richiesta viene effettuata con la firma da parte degli elettori di fogli aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Lucifero, Rizzo Giambattista, Zotta, Carrara, De Luca e Perini propongono il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

« Ogni richiesta di referendum deve essere accompagnata da ricevuta comprovante il versamento alla Cassa depositi e prestiti di un deposito cauzionale di lire 5 milioni; il quale verrà incamerato dallo Stato, a parziale rimborso delle spese da esso affrontate, qualora l'iniziativa non trovasse il consenso del corpo elettorale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per illustrare questo emendamento.

LUCIFERO. Ai colleghi che hanno commentato la presentazione di questo emendamento, vorrei fare osservare che si tratta niente di meno che di 10 lire a firmatario. Ora, mi consenta l'amico Terracini, con il quale polemizzo quasi a coppia fissa, e non soltanto qui, che io risponda a proposito di questo emendamento ad alcune osservazioni che egli ha fatto prima, attribuendo a me tutta la paternità di un emendamento di altri che io appoggiavo e che, a mio parere, il Senato si pentirà di non avere accolto. Qui non dobbiamo sempre ragionare in termini di partito. Anche l'onorevole Terracini, quando prima ha parlato, ha detto: nessun partito si assumerebbe la responsabilità politica, ecc. Io voglio credergli, ma il referendum abrogativo di una legge, secondo me, salvo i casi di leggi politiche, sarà chiesto molto più spesso da categorie di interessati che da partiti politici. Si riscontra quindi la necessità che, chi prende l'iniziativa di disturbare tutti i cittadini da una parte e di imporre dall'altra ai contribuenti la spesa gravissima di un referendum, perchè poi il referendum non lo pagano solo i 500.000 che lo hanno richiesto — se il referendum viene respinto e respinto clamorosamente dal corpo elettorale tutti quanti ne pagano le spese che non sono indifferenti — si riscontra la necessità, dicevo, che chi chiede il referendum prenda un impegno che poi non è tanto grave. Credo che questo sia un legittimo dovere di tutela, oltre che della serietà dell'istituto, anche del pubblico denaro, perchè ogni referendum costerà dei milioni. Nè io chiedo che si dia del denaro a fondo perduto, perchè io dico semplicemente che questo denaro sarà incamerato se la richiesta sarà respinta, e restituito se sarà invece accolta. Si tratta quindi di un quesito perfettamente equilibrato con la volontà popolare, perchè se il popolo dimostrerà che chi ha preso quell'iniziativa ha preso un'iniziativa saggia e che era nell'interesse generale, questo deposito sarà restituito; ma che veramente qualcuno che inizia una specie di lite temeraria, diciamo così, contro una legge esistente, non debba portare nessuna conseguenza di questo perturbamento che ha arrecato alla vita civica e di questo aggravio che ha arrecato alle pubbliche finanze, mi sembra veramente una enorme ingiustizia.

D'altra parte, l'istituto non è poi nuovo, essendosi già verificato in altri Paesi. In Inghilterra, per esempio, per presentare un candidato alle elezioni bisogna effettuare un deposito, che, se non si raggiunge un certo numero di voti, si perde. Credo che il nostro emendamento valga a dare carattere all'istituto del *referendum*, a garantirgli la sua vera natura e ad impedire che gruppi di interessi si servano dell'istituto del *referendum* per combattere leggi che li toccano in senso particolare, e per raggiungere fini che non erano certamente nelle intenzioni di coloro che questo istituto hanno introdotto nella Costituzione.

Credo quindi che il Senato possa tranquillamente approvare questa proposta, perchè se veramente il *referendum* è richiesto dall'esigenza di 500 mila cittadini, questi 500 mila cittadini accanto al disturbo di una firma metteranno anche quello di 10 lire. E se qualcuno vuole finanziare l'impresa, ebbene sappia che l'impresa gli costerà qualche cosa.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Se non mi sono distratto nel corso della recente votazione, l'articolo così come è stato approvato dal Senato ha escluso la figura del proponente. Io chiedo allora al senatore Lucifero chi sarebbe tenuto a pagare o a garantire il pagamento dei 5 milioni.

Inizio, come si vede, dagli aspetti tecnici, pratici, della sua proposta.

È vero che 5 milioni diviso 500 mila fa 10; ma non credo che l'onorevole Lucifero si sentirebbe garantito contro i danni conseguenti alla richiesta audace di qualcuno, solo perchè i pochi che affluissero per firmare pagherebbero ciascuno 10 lire di indennizzo. Fossero costoro 1.000 o anche 100.000, lo Stato non si troverebbe indennizzato delle spese che ha dovuto affrontare per mettere in marcia il meccanismo del *referendum*. Mi pare pertanto che, non per rispetto all'euritmia della costruzione, ma per l'impossibilità di mettere la colonna sul basamento, il pagamento dei 5 milioni non è sostenibile.

LUCIFERO. Anche l'onorevole relatore, quando si è parlato del promotore, ha detto che l'iniziatore c'è. Quindi sarà quel gruppo che prende l'iniziativa.

TERRACINI. Il quale però non diviene nel progetto una figura giuridicamente definita, e

tenuta pertanto a certi determinati atti o prestazioni. Di fatto vi sarà un iniziatore; perchè non certo uno spettro o un'ombra si presenterà alla cancelleria di una Corte di appello per domandare per primo il *referendum*; ma un cittadino in carne ed ossa. Se volete, questi potete chiamarlo il promotore. Ma, superate queste considerazioni di ordine pratico, io devo ricordare all'onorevole Lucifero che i cittadini fanno le spese di tutto nello Stato, e non soltanto quelle del *referendum* e della richiesta di *referendum*. Se ci ponessimo sul terreno di far pagare qualcosa a tutti coloro che in Italia osano imprese le cui spese ricadono poi sui cittadini, non sarebbero sufficienti le cantonate delle strade per gli sportelli di esazione! Non comprendo perchè debba pagare il cittadino il quale, magari avventatamente, chiede un *referendum* senza poi ottenere i 500 mila aderenti richiesti dalla legge, e non debbano pagare tutti coloro che quotidianamente danno mano a dissipare i fondi dell'Erario senza vantaggio per nessuno. D'altronde un'alea di restare minoranza c'è in ogni consultazione, ogni qualvolta si propone un problema ad una collettività. Volere fare pagare alla minoranza significa capovolgere il fondamento stesso della democrazia, dando un premio ai più e mettendo nella impossibilità di muoversi i meno. Mi pare pertanto che la proposta dell'onorevole Lucifero sia, anche in via di principio, inaccettabile. Ancora un esempio, per analogia. Se noi applicassimo il criterio di fare pagare i perdenti, nei ricorsi giudiziari in Cassazione (e si sa quanti ricorsi siano temerari), bisognerebbe far sempre pagare i ricorrenti cui la Corte dà torto.

LUCIFERO. Ma non c'è il deposito?

TERRACINI. Non è un deposito con carattere punitivo. Invece la sua proposta mira a punire colui che ha chiesto il *referendum*, pure sapendo che non troverà un numero sufficiente di adesioni.

Ho detto poco fa che democrazia non è complicare le cose, ma semplificarle. Aggiungerò adesso, visto che siamo in un campo in cui è molto facile formulare delle belle frasi, che democrazia non significa fare pagare coloro che presumibilmente non hanno quattrini, e tanto meno far pagare quando il pagamento non è una necessità assoluta. Per tutte le ra-

gioni che ho esposto io sono contrario alla proposta del senatore Lucifero.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TUPINI. Si tratta di un emendamento aggiuntivo che non è stato affatto oggetto di discussione da parte della Commissione quando ha preparato il disegno di legge. D'altra parte ho interpellato quei pochi componenti la Commissione che mi sono vicini ed ho trovato opinioni discordi in merito all'apprezzamento dell'emendamento del senatore Lucifero. Io capisco quell'emendamento che vuole soprattutto rispondere allo scopo di evitare le richieste temerarie di abrogazione di leggi parziali o totali e sotto questo rispetto non è che una remora che egli suggerisce. Comunque la Commissione non è d'accordo e per ciò si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La proposta del senatore Lucifero riecheggia un motivo che era apparso anche nella discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, tanto è vero che nella relazione che ebbi l'onore di presentare alla Camera, formulando le ipotesi astrattamente concepibili per la limitazione del numero dei referendum, veniva elencata come prima ipotesi « l'imposizione ai promotori del referendum di gravi oneri tendenti a scoraggiare le loro iniziative, accollando, per esempio, a loro carico le spese del referendum, quanto meno se questo dia esito negativo, mostrando così di essere ingiustificata la richiesta ». La Camera ritenne di non aderire a questa impostazione, considerando che, forse, essa poteva ritenersi ispirata ad una certa grettezza fiscale.

Comunque, come la Commissione ha ritenuto di rimettersi alla decisione del Senato, anche il Governo a questo riguardo si rimette, non senza sottolineare peraltro che gli argomenti testè addotti contro questo emendamento da parte del senatore Terracini sembrano scarsamente validi, perchè non solo l'argomento ultimo del senatore Terracini è proprio controproducente agli effetti della tesi da lui avanzata, perchè proprio nei giudizi di Cassazione

c'è precisamente quel deposito per multa che ha proprio quella caratteristica medesima che si propone l'emendamento Lucifero, ma anche perchè non si deve dimenticare che non si tratta di una normale consultazione elettorale, ma di una consultazione elettorale provocata da cittadini che, in uno Stato rappresentativo, pongono a base della loro affermazione un contrasto tra il Parlamento, che per definizione è l'interprete della volontà popolare, ed il corpo elettorale, cittadini cioè che assumono la responsabilità di affermare che il Parlamento su quel determinato argomento non rappresenta il popolo. Non si può evidentemente prescindere da questo aspetto nel giudicare del fondamento o meno della richiesta del senatore Lucifero. Comunque, ripeto, a questo riguardo il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Lucifero ed altri, per il quale tanto la Commissione quanto il Governo si rimettono al Senato.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Non avrei preso la parola su questo punto se la Commissione si fosse pronunciata contro l'emendamento Lucifero. Appartengo al numero di quei deputati che all'Assemblea costituente su questo problema hanno espresso anche delle preoccupazioni, ritenendo che il referendum dovesse essere accompagnato da una serie di garanzie affinchè non diventasse uno spettacolo permanente. Senonchè l'emendamento che propone il senatore Lucifero investe, sin dal primo momento, di diffidenza questo istituto di democrazia che l'Assemblea costituente ha ritenuto indispensabile a complemento e consolidamento degli altri principi democratici contenuti nella Costituzione. Io sento di non poter accettare questo criterio di diffidenza che per se stesso è offensivo per l'istituto del referendum. Mi permetto aggiungere che questo modo di pensare rassomiglia moltissimo a quello dell'onorevole Sallis nella Camera dei deputati, e che il nostro relatore riferisce nella relazione, il quale considera i firmatari del referendum come disturbatori secanti della quiete pubblica. È un concetto falso che noi, per lo spirito democratico che anima l'istituto, non possiamo accettare.

Mi permetto poi di rivolgermi al collega Lucifero che ha fatto riferimento nel suo breve intervento alla legislazione internazionale, per analogia. Egli ha citato il caso dell'Inghilterra. Questo, il collega Lucifero me lo insegna, si riferisce soltanto ai colleghi elettorali uninominali per le elezioni politiche generali, e la garanzia si riallaccia a tutta una serie di tradizioni che qui sarebbe pleonastico rievocare. Non ha niente a che fare il nostro istituto del *referendum* con le elezioni del collegio uninominale inglese; avrebbe, se mai, da fare con l'istituto del *referendum* in Svizzera, ma questo non è stato, e naturalmente a ragione, citato dal collega Lucifero. Infatti in Svizzera dove esiste l'istituto del *referendum* come istituto di democrazia permanente, esso non comporta nessuna ammenda o multa come quella che il senatore Lucifero vorrebbe imporre al nostro istituto. (*Approvazioni*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Mi corre l'obbligo di fare una breve dichiarazione di voto, avendo partecipato ai lavori della Commissione e del Sottocomitato. Sono contrario all'emendamento del senatore Lucifero per una ragione che mi pare possa essere accolta da tutti coloro che abbiano un minimo di rispetto per la Carta costituzionale.

Noi siamo in tema di esercizio privato di un diritto pubblico. Il cittadino, per la Costituzione, ha il diritto — solo che raggiunga il numero di 500.000 firme — di promuovere un *referendum*. Non ci sono precedenti, nè nella nostra legislazione, nè nella legislazione di Paesi stranieri, per cui sia subordinato l'esercizio di un diritto pubblico — ben diverso dall'azione giudiziaria cui faceva richiamo il senatore Terracini — al pagamento o al deposito di una somma. Noi introdurremmo qualche cosa che la Costituzione non ha contemplato e che si tradurrebbe in una menomazione del diritto costituzionale, così come è stato assicurato al popolo italiano.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo dei senatori Lucifero ed altri è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Prima di darne lettura, domando al senatore Rizzo Giambattista se, dopo la rielezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, non ritenga di considerare decaduti gli emendamenti sostitutivi degli articoli 2 e 3.

RIZZO GIAMBATTISTA. D'accordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. La stessa domanda rivolgo al senatore Zotta per il suo emendamento tendente a sostituire all'articolo 2 del testo della Commissione quello approvato dalla Camera.

ZOTTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 2.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 2.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum* con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Subito dopo l'ultima firma in ogni foglio, seguirà l'autenticazione formale, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di cancelliere di Pretura.

Alle richieste di *referendum* devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

PRESIDENTE. I senatori Riccio e Rizzo Giambattista hanno proposto di aggiungere al primo comma le parole: « ... e debbono portare il timbro a data della Corte d'appello ed essere firmati dal Cancelliere prima che sia iniziata la raccolta delle firme ».

Ha facoltà di parlare il senatore Riccio per svolgere questo emendamento.

**RICCIO.** Nella dichiarazione di voto negativa sull'emendamento sostitutivo dell'onorevole Giambattista Rizzo, all'articolo 1, ho dato già praticamente ragione del mio emendamento all'articolo 2. Comunque svolgo brevemente tali ragioni.

Anche nelle discussioni della Commissione io sono stato sempre favorevole a circondare delle massime garanzie la serietà del *referendum*, e poichè l'aggiunta che propongo è in questo ordine di idee, mi pare che obbligando il presentatore ad autenticare i fogli delle firme, si evita quell'ipotesi che ha affacciato il senatore Rizzo, discutendo l'articolo 1, cioè che si possa fare una raccolta indiscriminata di firme a vuoto o, per meglio dire, con fogli in bianco, senza che l'elettore che sottoscrive sappia neppure che cosa sottoscrive. Quando noi abbiamo fatto obbligo al presentatore del *referendum* di munirsi di questa autenticazione del cancelliere, che deve seguire l'intestazione del foglio, poichè il foglio deve essere presentato già intestato, noi eviteremo questa possibilità: chiunque apponga la sua firma per il *referendum* saprà già da principio di che cosa si tratta. Quindi, trattandosi di una garanzia di maggiore serietà, mi pare che possa essere senz'altro accolta e con ciò vengo incontro al voto espresso dal senatore Rizzo.

Accetto poi l'emendamento al mio emendamento proposto dal senatore Rizzo, cioè di aggiungere al timbro che appone il cancelliere anche la firma in modo che ci sia una maggiore autenticità. Mi pare che, fatta questa illustrazione, possa senz'altro passarsi alla votazione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.

**CANALETTI GAUDENTI, relatore.** La Commissione si rimette al Senato.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il suo parere.

**LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Il Governo accetta l'emendamento del senatore Riccio, e ritiene di dover sottolineare al Senato la sua notevole importanza. Si tratta di una norma che rappresenta una grande garanzia di serietà per l'istituto del *referendum*, ed io prego gli ono-

revoli senatori di voler dare ad essa la propria adesione, per permettere che l'istituto del *referendum* sorga effettivamente su basi di serietà.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Riccio e Rizzo Giambattista, accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

**MOMIGLIANO, Segretario:**

#### Art. 3.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

L'adesione degli elettori che non sappiano o non possano firmare alla richiesta del *referendum* verrà raccolta, parimenti dal notaio, in atto separato.

**PRESIDENTE.** Il senatore Zotta aveva proposto di sostituire questo articolo con l'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati, modificando però il quarto comma di quest'ultimo nella seguente maniera:

« Le prestazioni del notaio, del cancelliere, del segretario comunale sono gratuite ».

Ritengo, però, che l'emendamento sostitutivo di tutto l'articolo debba considerarsi decaduto dopo la reiezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1. La modifica proposta dal senatore Zotta al quarto comma del testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera può essere mantenuta come emendamento sostitutivo del primo comma del testo della Commissione.

**ZOTTA.** Sono perfettamente d'accordo.

**PRESIDENTE.** Il senatore Zotta ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3.

ZOTTA. Voglio richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che la prestazione consiste in una lira. Mi sembra che tale corrispettivo sia risibile. Quando vi è stata la sottoscrizione e la firma dei 500 presentatori per la nostra candidatura — ed è a quell'evento che si riferisce la legge richiamata — io penso che nessuno di noi deve aver pagato questa lira, che rappresentava una mortificazione per il notaio. È soltanto sulla poca serietà del corrispettivo che io richiamo l'attenzione, e pregherei di porre la questione in questi termini: o il corrispettivo è serio, ed allora deve essere elevato ad una misura congrua, oppure si reputa che quella sia una funzione di diritto pubblico, e che cioè il cittadino abbia perciò diritto alla prestazione da parte del pubblico ufficiale, ed allora la prestazione stessa sia completamente gratuita.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Il senatore Zotta ha attribuito la facoltà dell'autenticazione anche al segretario comunale. Faccio osservare che la Commissione ha tolto questa facoltà al segretario comunale limitandola al notaio e al cancelliere. Domando se insiste anche su questo punto.

ZOTTA. Vorrei richiamare l'attenzione su questo punto: il segretario comunale è colui che tiene le liste elettorali dei paesi e quindi è la persona che meglio può autenticare la firma e fare quegli accertamenti che a noi sembrano tanto necessari per la serietà dell'istituto.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. La Commissione ha escluso il segretario comunale nella convinzione che con il notaio ed il cancelliere vi sia una maggiore garanzia, mentre il segretario comunale può essere soggetto a delle influenze politiche di carattere locale.

Quanto poi all'onorario cui accenna il senatore Zotta, la Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Fo presente al senatore Zotta che dell'autenticazione delle firme anche da parte del segretario comunale non possiamo più discutere, perchè abbiamo approvato l'articolo 2, che al terzo comma dispone testualmente così: « Subito dopo l'ultima firma in ogni foglio, seguirà l'autenticazione formale, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di

cancelliere di pretura ». Quindi non possiamo più modificare quello che è già stato deciso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Fermo il concetto che il Governo aderisce all'impostazione della Commissione, che limita la facoltà autenticante al cancelliere ed al notaio, per quello che si riferisce all'emendamento dell'onorevole Zotta vorrei far rilevare all'onorevole presentatore che il riferimento che viene qui fatto alla legge elettorale significa che se domani, come è verosimile, modificandosi la legge elettorale, un più adeguato onorario per la autenticazione delle firme sarà corrisposto in relazione alla legge elettorale, da parte di coloro che sono i presentatori di liste o i raccoglitori di firme, per la presentazione delle liste, quegli stessi criteri più adeguati potranno trapiantarsi anche a favore di chi autentichi le firme dei presentatori del *referendum*. Quindi io penso che, proprio per quella stessa esigenza che l'onorevole Zotta ha prospettato, sarebbe opportuno lasciare questo richiamo, perchè, se noi introducessimo il principio della gratuità, dall'eventuale beneficio di una futura modifica legislativa verrebbero a restare esclusi quei notai o cancellieri che autenticassero firme di presentatori di richieste di *referendum*.

Sono d'accordo col senatore Zotta nel deplorare che la cifra sia oggi bassa. Se domani si aumenterà nella legge elettorale, quel principio automaticamente entrerà in questa legge.

ZOTTA. Occorrerà un'altra legge; non è un richiamo automatico.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È automatico. Quindi, penso che lo stesso senatore Zotta vorrà non insistere sul suo emendamento, perchè quando con una nuova legge si dica che all'articolo 12 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati è sostituito un nuovo articolo 12, formulato diversamente, evidentemente il richiamo automatico penso che possa esserci.

ZOTTA. Per quel che riguarda le prestazioni aderisco al concetto dell'onorevole Sottosegretario in riferimento alla legge elettorale, che cioè il riferimento vada alla legge e non all'ar-



1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

ticolo così come è formulato ora. Non insisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 4.

Ciascun elenco sarà depositato, a cura di uno qualsiasi dei firmatari, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta, nella quale sono indicati: il giorno del deposito, l'oggetto del *referendum*, il numero dei sottoscrittori, l'indicazione del notaio o del cancelliere che ha autenticato le firme, il numero dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali allegati.

Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme; altrimenti, le firme perdono efficacia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, del senatore Zotta, propone di sostituire la dizione del primo comma con quella dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera.

Il secondo, del senatore Rizzo Giambattista, propone di sostituire la dizione dell'ultimo comma con la seguente:

« Il deposito deve avvenire entro tre mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 1; altrimenti le firme perdono efficacia ».

Questi emendamenti sono però, preclusi dalle precedenti votazioni.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Per quanto non abbia presentato un emendamento formale, vorrei proporre che il termine venga elevato a 4 mesi, secondo il testo della Camera. Ho la convinzione che il termine di tre mesi sia troppo limitato e riten-

go necessario lasciare un maggiore tempo per raccogliere tutte le adesioni possibili alla domanda del *referendum*.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Il senatore Terracini non avverte una cosa essenziale, che cioè mentre il progetto della Camera stabiliva un unico termine di quattro mesi, qui i termini sono due, ciascuno di tre mesi. Uno decorre dalla data della autenticazione delle firme, e l'altro dalla data di presentazione del primo elenco. Si tratta quindi complessivamente di sei mesi. Credo quindi che il senatore Terracini possa essere soddisfatto.

TERRACINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4 nel testo di cui è stata data lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 5.

Il Presidente della Corte d'appello, presso la quale siano state depositate richieste di *referendum*, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Corte di cassazione indicando la data del deposito e il numero complessivo dei richiedenti risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte di cassazione entro il giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione nomina cinque magistrati della Corte stessa, uno dei quali con funzioni di presidente. Essi costituiscono l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare. Nomina anche tre magistrati della Corte quali membri supplenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 6.

L'Ufficio centrale provvede al computo del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti d'appello. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica.

Qualora entro il termine di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, non risultino depositate 500 mila firme di elettori, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che viene affissa nell'albo delle Corti d'appello della Repubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le richieste depositate perdono efficacia.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « dalla data della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente » le altre: « dalla data del verbale di cui all'articolo 1 ». Propone inoltre di aggiungere, come terzo comma, l'ultimo comma del testo dell'articolo 6 approvato dalla Camera.

Anche il senatore Zotta propone di ripristinare la dizione dell'ultimo comma del testo dell'articolo 6 votato dalla Camera.

Mi sembra che anche questi due emendamenti debbano considerarsi preclusi dalle precedenti votazioni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, è preclusa solo la prima parte del mio emendamento, laddove si chiedeva di sostituire con la data del verbale di cui all'articolo 1, la data della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente. La data del verbale era riferita all'articolo 1 nel testo della Camera che non è stato approvato dal Senato.

Resta invece pienamente in vigore la seconda parte del mio emendamento, che chiede che come terzo comma dell'articolo 6 proposto dalla Commissione sia posto l'ultimo comma dell'ar-

ticolo 6 nel testo approvato dalla Camera. In sostanza il mio emendamento trova perfetta rispondenza nell'emendamento del senatore Zotta che è stato formulato in maniera diversa, ma che prevede la stessa cosa.

Si pone questo problema: nell'ipotesi che non si sia raggiunto nel termine, ed è un termine molto più lungo di quello previsto dalla Camera, il numero di firme richiesto, è lecito tornare a proporre una nuova abrogazione per *referendum* indipendentemente da qualsiasi limite di tempo, o non si deve, come a mio avviso saggiamente ha fatto la Camera, stabilire un termine (che del resto è molto breve) soltanto al di là del quale si possa richiedere di nuovo il *referendum* abrogativo della stessa legge?

Questo è il motivo del mio emendamento. Occorre stabilire che una nuova richiesta di *referendum* abrogativo, ove nel primo caso non si siano raggiunte le firme prescritte, non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno. Lascio alla Commissione lo stabilire la formula, che potrebbe essere: « dalla data di autenticazione delle firme ».

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. La Commissione osserva che era stata sollevata questione di preclusione rispetto alla formulazione letterale dei tre emendamenti presentati, due dal senatore Rizzo Giambattista ed il terzo dal senatore Zotta, in quanto entrambi gli emendamenti sostitutivi e l'emendamento aggiuntivo del senatore Rizzo Giambattista si riferivano all'articolo 1 del testo della Camera che era stato scartato dalla precedente votazione del Senato. In punto di opportunità pratica la Commissione non obietta nulla alla tesi del senatore Rizzo Giambattista; però, in punto di formulazione letterale, bisognerà trovare un altro termine di riferimento. Il riferimento non può andare all'articolo 1 perchè questo articolo è caduto, e non può andare alla data dell'autentica delle firme per la evidente ragione che questa operazione dura quattro mesi. Dovremmo fissare un termine di riferimento preciso, scaduto il quale e per tutta la durata di un anno, se si vuole, non sia possibile proporre di nuovo il *referendum*. Quindi la Commissione è costretta ad invitare il proponente l'emendamento a rettificare

carlo con un termine che possa diventare accettabile. Per esempio, « dalla data di ordinanza di cui al comma precedente ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Modificherei allora l'emendamento in questo senso: « dalla data dell'ordinanza di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento aggiuntivo sarebbe concepito in questi termini: « La procedura di richiesta di quel *referendum* non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza di cui al comma precedente ».

Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il loro parere in proposito.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista nella dizione testè letta. Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 7. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 7.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma dell'articolo precedente, designano una delle sezioni delle Corti medesime che assume le funzioni di Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare.

Entro 30 giorni dalla data della sua costituzione la Sezione procede al controllo e al computo delle firme, verificando se sono state osservate le modalità di cui agli articoli precedenti e se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge, escludendo le firme di coloro che ne risultassero privi.

Si considerano valide soltanto le richieste che risultino depositate non oltre il termine di tre mesi dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un solo emendamento da parte del senatore Rizzo Giambattista, tendente a sopprimere il terzo comma.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 8.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 9. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 9.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purchè entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7.

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Rizzo Giambattista, un emendamento del seguente tenore:

« Sostituire alle parole:

” entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 ”

le altre:

” entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 ” ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 10 identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 10.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle firme dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento con propria ordinanza con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti.

Metto ai voti questo articolo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

#### Art. 11.

In caso di richiesta di *referendum* da parte di un Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio stesso provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma 2°, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è pervenuta la prima. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte di cassazione e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia.

I senatori Rizzo Giambattista e Zotta propongono, con distinti emendamenti, di ripristinare il primo comma dell'articolo 11 nel testo votato dalla Camera, soppresso nel testo proposto dalla Commissione.

Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Debbo anzitutto chiedere scusa alla Commissione se più e più volte io mi trovo d'accordo col testo votato dalla Camera dei deputati, anziché con quello proposto dalla Commissione: ciò non dipende evidentemente da una minore valutazione ed apprezzamento del lavoro compiuto dalla prima Commissione del Senato, ma da un'impostazione diversa del concetto e del significato del *referendum*.

Faccio notare che la Camera dei deputati aveva votato un primo comma che così testualmente suonava: « La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a ter-

mini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione ».

Qui c'è forse da fare un piccolo rilievo formale e cioè, almeno in una Regione italiana, l'organo legislativo regionale non si chiama consiglio ma si chiama assemblea; ma questa è modifica di pura forma, che potrebbe essere subito attuata.

Invece il problema di sostanza è se per la richiesta del *referendum* da parte dei consigli regionali si debba richiedere la maggioranza semplice o la maggioranza qualificata nella votazione dei consigli regionali medesimi, o lasciare alle Regioni di richiedere la maggioranza semplice o qualificata. Io vorrei ricordare che nell'Assemblea costituente in un primo momento si era deciso che ben sette Consigli regionali dovessero muoversi per mettere in moto quel meccanismo che, attraverso l'intervento popolare, può portare all'abrogazione della legge nazionale.

Furono fatte allora considerazioni di opportunità in rapporto alle grandi divisioni del nostro Paese, per cui il numero di 7 fu ridotto a 5.

Ma io ritengo che — in rapporto al valore ed anche al significato politico della richiesta della Regione la quale in quel caso si pone contro lo Stato, o per meglio dire si pone contro gli organi legislativi dello Stato, in quanto che in sostanza con la richiesta del *referendum* vuole che, attraverso un intervento del corpo elettorale, sia abrogata non una legge regionale ma una legge votata dal Parlamento al di fuori della competenza legislativa regionale ed entrata in vigore — giusta sia stata la cautela della Camera dei deputati, la quale voleva che la manifestazione di volontà, ben facile a raggiungersi in cinque Consigli regionali...

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Non è tanto facile a raggiungersi.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ben facile a raggiungersi soprattutto se il colore politico di questi Consigli regionali sia un colore unico. Bene ha fatto, dico, la Camera a richiedere che ci fosse una volontà qualificata e meditata, cioè la richiesta di *referendum* non provenisse da una assemblea regionale in cui fosse intervenuta una maggioranza qualsiasi. Non si

potrebbe ammettere che un Consiglio, essendo ad esempio presenti un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, votasse a maggioranza di chiedere il *referendum*.

Occorre quella maggioranza qualificata che, sia pure ad altri fini, è prevista dalla stessa Costituzione. Io vi ricordo il caso dello Statuto regionale, per cui è appunto richiesto che i Consigli regionali si pronuncino con una determinata maggioranza, la maggioranza assoluta di componenti....

RIZZO DOMENICO. Abbiamo preso la nostra decisione proprio considerando il fatto che nella Costituzione sono previsti i casi delle maggioranze qualificate.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Rizzo, se noi partiamo da questo rigoroso presupposto, non facciamo la legge. Le assicuro che io potrei dimostrarle che, se si parte da una interpretazione talmente rigida della Costituzione come quella da cui lei ora vuole partire, noi dovremmo far cadere una serie di norme che abbiamo concordemente votato. Ricordo che quando venne in discussione la legge sulla Corte costituzionale, un maestro di diritto pubblico, come indubbiamente è Vittorio Emanuele Orlando, disse che se si partiva da certi presupposti di rigorosa interpretazione della Costituzione, molte norme che erano e rimangono tutt'ora incluse nella legge ordinaria si sarebbero dovute trasferire in un testo costituzionale, in una legge di revisione della Costituzione.

Quindi io ritengo che queste censure o rilievi di incostituzionalità di proposte che sono state ben vagliate dall'altro ramo del Parlamento non abbiano fondamento: una legge ordinaria sull'ordinamento della Regione può imporre la maggioranza del Consiglio regionale che ritiene opportuna.

Pertanto io continuo a richiamare, con tutto il rigore e con tutta la serietà, l'attenzione del Senato sul punto che almeno la volontà che promana dai Consigli regionali e che tende a mettere in moto il meccanismo che deve portare all'abrogazione della legge sia una volontà qualificata, quale è quella che deriva da una Assemblea in cui sia almeno intervenuta per votare la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zotta per illustrare il suo emendamento.

ZOTTA. Ho presentato un emendamento per il ripristino del primo comma dell'articolo 11 nel testo governativo, per il quale la Commissione in sostanza è stata di diverso avviso e ha ritenuto l'opportunità della soppressione, considerando forse il concetto di autonomia della potestà legislativa regionale. Vorrei qui chiarire un piccolo equivoco in cui mi pare sia caduta, se guidata da questo pensiero, la Commissione.

TUPINI. Non c'è stato nessun equivoco.

ZOTTA. Allora l'equivoco lo metterò io in evidenza. L'articolo 123 della Costituzione parla sì dell'autonomia dell'Assemblea della Regione e stabilisce le modalità di deliberazione, e il *quorum* di votazione, ma ne parla in occasione dell'attività legislativa normale della Regione. Qui al contrario, si parla dell'attività legislativa che concerne le norme giuridiche nazionali. Ben può dunque il Parlamento fissare la norma limitativa circa la formazione della volontà, circa il perfezionamento del processo volitivo dell'Assemblea regionale. Qui non si tratta di formare un *referendum* che concerna la Regione, qui non si tratta di dar luogo a una norma regionale, ma della facoltà di chiedere l'abrogazione di una norma nazionale e il Parlamento ha tutto l'interesse, al di sopra di quello che può essere il particolare avviso della Regione sul modo con cui formare la sua volontà e ritenere valide le sue deliberazioni, di richiedere una maggioranza qualificata da parte della Regione stessa.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Poichè l'onorevole Canaletti Gaudenti ci anticipa, mi sembra, il parere della Commissione, o per lo meno il suo parere di relatore, annunciando di non accettare l'emendamento del senatore Riccio, io potrei rinunciare alle mie brevi considerazioni. Tuttavia voglio osservare che le considerazioni dell'onorevole Rizzo e dell'onorevole Zotta non sono assolutamente convincenti. Se accettassimo il ragionamento dell'onorevole Rizzo dovremmo concludere che una maggioranza qualificata in un numero minore di Regioni equivale ad

una maggioranza semplice in un numero maggiore di Regioni. L'onorevole Rizzo ricordava che, in sede di Assemblea costituente, si era da qualcuno richiesto il voto di sette Regioni, poi ridotte di numero. Ciò che suffragherebbe la necessità della garanzia del *quorum*.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non è questo il mio pensiero. Il mio era un richiamo storico.

TERRACINI. I richiami storici non si fanno a puro titolo di erudizione! Comunque penso che, quando si esige un *quorum*, la Costituzione lo dice espressamente, nè stia in facoltà del Parlamento di introdurlo laddove la Costituzione ne taccia. Un *quorum* rappresenta sempre una limitazione di democrazia. E che lo sia mi pare venga dimostrato dal fatto stesso che la proposta attuale proviene da uno dei nostri egregi colleghi il quale non ci ha nascosto come egli nutra poca simpatia per il *referendum*, che vorrebbe circondato di tali limiti da renderlo quasi inoperante. E un altro collega, il quale, sia pure, in maniera più abile e sottile, tende allo stesso risultato l'ha appoggiata. L'onorevole Zotta a sua volta ci ha detto che il Parlamento giustamente deve porre ancora questo limite all'esercizio del *referendum*, perchè l'iniziativa della Regione per l'abrogazione delle leggi è in definitiva diretta contro il Parlamento.

Egli anzi aveva dapprima detto « contro lo Stato »; ma si corresse poi. Ma, proprio se, si accetta un tale concetto, il Parlamento deve avvertire la delicatezza, e comprendere perciò l'opportunità di non inceppare troppo l'iniziativa di coloro che vengono fin d'ora considerati come i suoi possibili avversari di domani. Si badi bene che io non accetto questa raffigurazione. Ma coloro che la presentano non abusino della facoltà di cui oggi dispongono per indebolire il loro ipotetico avversario!

Ripeto che sono favorevole ad una norma unica per tutte le Regioni, respingendo il criterio di lasciare alle singole Assemblee di decidere in merito, col pericolo di avere poi o *quorum* diversi o magari *quorum* e maggioranze semplici. In questa materia si esige parità di funzionamento su tutto il piano nazionale; e, secondo me, questa parità deve identificarsi nella richiesta della maggioranza semplice.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Mi pare che l'emendamento del senatore Rizzo rappresenti una cauteia necessaria. Una maggioranza occasionale non è la espressione della volontà di quella determinata Regione, non intesa come organo locale, ma intesa come frazione dell'opinione pubblica, per chiedere l'abrogazione di una legge che ha carattere nazionale. Nè, d'altro canto, a me pare che vi siano ostacoli di qualche natura, e nemmeno quello che è stato ventilato, cioè che gli statuti regionali impongano una maggioranza pura e semplice, perchè all'articolo 123 della Costituzione, la deliberazione dello statuto, deve essere approvata dal Consiglio regionale con maggioranza qualificata. L'articolo 123, secondo comma, infatti dice: «Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della Repubblica». Quindi, se noi abbiamo un precedente è precisamente a favore dell'emendamento del senatore Rizzo, in quanto, trattandosi di questioni di carattere generale e non di carattere regionale, quindi di impegno nazionale e non di impegno locale, la norma della Costituzione ci porta più all'emendamento del senatore Rizzo, che non alla norma generale della maggioranza pura e semplice.

Nè, d'altro canto, per quanto elegante, il richiamo a questa specie di duello che ci sarebbe tra il Parlamento e la Regione, e la volontà del popolo che chiede il *referendum*, mi pare che non sia perfettamente a posto. Non si tratta infatti di duello, onorevole Terracini.

TERRACINI. Siamo d'accordo, ho sostenuto io la sua tesi.

DE LUCA. Allora, se siamo d'accordo, la sua immagine decade e noi rimaniamo — almeno quelli che si trovano nel mio stesso ordine d'idee — dell'avviso che non a dispetto o a vendetta, ma a garanzia della serietà di una cosa grave ed impegnativa, come è il *referendum* abrogativo, le cautele, quando non incepino l'iniziativa, ma servano a garantirla e a darle serietà debbono essere tutte adottate, perchè qui si vuole che le leggi operino con serietà e con efficacia e non a dispetto o comunque per ragioni deteriori. Voterò perciò a favore dell'emendamento del senatore Rizzo.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Non a nome della Commissione ma, *uti singulus*, per un principio di coerenza, dichiaro di aderire all'osservazione del senatore Terracini e di essere contrario all'emendamento del senatore Rizzo Giambattista. D'altra parte non mi sembra possa estendersi il principio dell'articolo 123 della Costituzione, che richiede per l'approvazione dello Statuto regionale una maggioranza qualificata.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Dopo gli interventi del senatore Zotta da una parte e del senatore Canaletti Gaudenti dall'altra, di cui avete ammirato la... *concorria discors*, alla Commissione non rimane che confermare il suo pensiero di rimettersi alla decisione del Senato.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Io voterò a favore dell'emendamento Rizzo, e mi sono convinto a votare a favore ascoltando l'ultima osservazione fatta dal senatore Terracini in relazione a quella fatta dal senatore Canaletti. Se la Costituzione all'articolo 123, secondo comma, dispone che lo Statuto della Regione deve essere formato con una certa maggioranza, con un *quorum* speciale, e non dispone altro, ne consegue che gli Statuti regionali dovrebbero disporre ciascuno in materia. Il senatore Terracini ha avvertito la discrepanza ed infatti ha sostenuto che occorresse stabilire una norma unica per impedire che i 5 Consigli regionali si pronuncino con maggioranze diverse. Ora noi nel testo non diciamo nulla e quindi lasceremmo aperta la via a ciascuna delle Regioni di disporre ognuna con criterio proprio, naturalmente secondo il proprio Statuto. Quindi, ritenendo anch'io che si debba dare una norma unica, credo che sia utile concretarla non nel principio della maggioranza dei votanti, bensì dei componenti giusto l'emendamento del senatore Rizzo. E poichè la Commissione ritiene di doversi rimettere al Senato, io che pur ne faccio parte mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Rizzo, che viene a circondare di maggior garanzia e serietà un atto così im-

portante quale è quello della richiesta di un *referendum*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole presidente della Commissione con spirito di imparzialità si è rimesso al Senato. Il Governo è dolente di non potersi rimettere al Senato su questo punto, salvo naturalmente le decisioni che l'Assemblea vorrà prendere. Pregherei quindi caldamente gli onorevoli senatori di voler accogliere l'emendamento del senatore Giambattista Rizzo.

Desidero far presente agli onorevoli senatori che questa è una questione di un certo rilievo, non solo in relazione al caso specifico che qui viene in considerazione, ma perchè indubbiamente le considerazioni che sono state da più parti qui svolte in relazione alla formazione della volontà dei Consigli regionali vanno assai più in là di quella che è la valutazione del caso specifico, ed investono problemi di portata più generale circa la formazione della volontà dei Consigli regionali.

Alla Camera dei deputati questa legge sul *referendum* venne in discussione contemporaneamente alla discussione della legge sull'ordinamento regionale. Oggi anche quest'ultima legge è all'esame della Commissione competente del Senato, la quale dovrà esaminare in quell'occasione in linea più generale il punto di cui stiamo qui discutendo. È un problema importante, circa il quale mi sembra non potersi assolutamente accedere alla tesi stranamente limitativa formulata dall'onorevole Terracini, e — ahimè! — accolta dall'onorevole Canaletti Gaudenti, secondo la quale il fatto che nella Carta costituzionale è detto che per la deliberazione dello statuto il Consiglio regionale deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, autorizzerebbe a dedurre che solo in questo caso possa essere richiesta la necessità della maggioranza assoluta dei componenti.

Da parte di qualcuno è stato detto: deliberino i Consigli regionali nell'esercizio della loro potestà statutaria. Sono d'accordo almeno in questo — una volta tanto! — con l'onore-

vole Terracini, e ritengo con lui che una divergenza da Regione a Regione non sia ammissibile, e che una norma unitaria debba regolare questa disciplina. Questa norma unitaria, allora, non può non essere contenuta nelle leggi della Repubblica.

Ricordo che lo stesso articolo 123, parlando appunto dello Statuto delle Regioni, stabilisce che questo deve essere in armonia con le leggi della Repubblica, e molte esigenze richiedono a mio avviso che le leggi della Repubblica, e in modo particolare la legge per l'ordinamento regionale, determinino tutte le cautele necessarie per la formazione della volontà dei Consigli regionali, allo stesso titolo con cui la legge comunale e provinciale determina tutte le cautele necessarie per la formazione della volontà dei consigli comunali e provinciali, e le determina in misura diversa a seconda dell'importanza delle deliberazioni. Ora, nel ricordato disegno di legge sull'ordinamento regionale, per molte deliberazioni di riflessi indubbiamente meno importanti di questi, la Camera dei deputati, a torto o a ragione, ritenne di dover richiedere la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Evidentemente, rispetto a quella impostazione, sarebbe una soluzione completamente abnorme una soluzione per effetto della quale minori garanzie si volessero per la richiesta del *referendum*, che non si limita ad esplicitare i suoi effetti nell'ambito della Regione, ma trascende i confini della Regione ed impegna ad un obbligo di voto i cittadini di tutta Italia, ed impegna lo Stato italiano alla spesa di alcuni miliardi; di fronte a ciò non credo che la formazione della volontà del corpo regionale possa prescindere da un tale requisito di garanzia.

Per queste considerazioni, e sempre col dovuto ossequio alla volontà del Senato, prego gli onorevoli senatori di voler aderire alla richiesta dei senatori Giambattista Rizzo e Zotta.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Concordo nella tesi sostenuta dal Sottosegretario secondo cui meglio è che si stabilisca nel testo della legge la maggioranza necessaria. E ciò appunto perchè sono d'avviso che tale maggioranza deve essere egua-



le per tutte le Assemblee regionali. Io mi permetto dunque di chiedere che sia messo ai voti l'emendamento dell'onorevole Rizzo, il quale riprende la formulazione approvata dalla Camera dei deputati. Propongo però che se ne muti la conclusione nel modo seguente: « La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei votanti ».

Poichè è stata affacciata l'ipotesi che, nel silenzio, la norma potrebbe essere variamente interpretata, mi pare opportuno che noi riempiamo il silenzio.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

« La richiesta di *referendum* popolare, da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione ».

La Commissione del Senato ha soppresso questo comma. Il senatore Rizzo Giambattista e il senatore Zotta ne propongono il ripristino.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Rizzo e Zotta, accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Senato.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Zotta propone di sostituire alla dizione del primo e del secondo comma del testo della Commissione la seguente:

« Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di Cassazione.

« Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma secondo, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti e se le relative deliberazioni siano state adottate con la prescritta maggioranza. In caso positivo, ne dà atto con

ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ZOTTA. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo Giambattista propone di sostituire al quarto comma del testo della Commissione l'ultimo comma del testo votato dalla Camera.

Identica proposta ha formulato il senatore Zotta.

Il quarto comma del testo della Commissione è del seguente tenore:

« Le relative richieste perdono efficacia ».

L'ultimo comma del testo approvato dalla Camera è, invece, così concepito:

« Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Credo che questo emendamento debba essere senz'altro accolto dal Senato, il quale ha già votato a favore dell'emendamento all'articolo 6, secondo il quale la richiesta di *referendum* non può essere rinnovata se non sia decorso un anno. Anche in questo caso, se non si sia raggiunto quel numero di cinque richieste, che serve per mettere in moto il meccanismo di abrogazione attraverso il *referendum*, non si deve rinnovare la richiesta di abrogazione per *referendum* se non sia decorso almeno un anno.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il loro avviso su questo emendamento.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Rizzo Giambattista e Zotta, che tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo

11 proposto dalla Commissione con l'ultimo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel seguente testo emendato:

#### Art. 11.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

In caso di richiesta di *referendum* da parte di un Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio stesso provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma secondo, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è pervenuta la prima. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte di cassazione e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Genco, a nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultra-popolari » (1788).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### Per lo svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, perchè — alla stregua dei deplorabilissimi odierni avvenimenti di Reggio Calabria — dove, allegando l'assenza di istruzioni ministeriali, che pure furono urgentemente sollecitate da numerosi parlamentari e che o non vennero davvero inviate o lo furono in tale senso da incoraggiarlo al suo inqualificabile procedere, quel Prefetto, dopo averne nottetempo bloccato il viaggio in autopulmann lungo le strade della provincia, proibisce la partenza di alcune centinaia di bambini dei paesi alluvionati per Napoli e Roma dove oneste e generose famiglie italiane si apprestano ad accoglierli amorevolmente; dica se non ritenga di dovere rinunciare, almeno negli attuali tragici frangenti nazionali provocati dalla smisurata sciagura delle alluvioni, alla sua politica irosa e cieca di odio, che va dettandogli le più audaci angherie contro le mirabili e commoventi iniziative di solidarietà prese da Enti e Associazioni che sono a lui invisibili per ragioni di parte, rendendolo indifferente dinanzi alle stesse sofferenze ed ai maggiori mali da ciò provenienti agli infelici che da quella solidarietà avrebbero ricevuto conforto e vantaggio. E perchè ordini immediatamente a detto Prefetto di porre fine alla sua non

1948-51 - DCCXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

19 DICEMBRE 1951

eroica battaglia contro dei bimbi sventurati e dolenti, e di prodigare invece il suo zelo a facilitarne il viaggio verso le località e le case dove loro si offre disinteressato ed amorofo albergo (384).

TERRACINI, MUSOLINO, ALBERTI Giuseppe, TONELLO, PRIOLO, PICCHIOTTI, SAPORI, SINFORIANI, LUSSU.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Ho presentato una interpellanza, colla preghiera di riconoscerne il carattere di urgenza, vorrei dire di massima urgenza, dato il fatto cui si riferisce. Chiedo pertanto di fissarne per domani stesso la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, nel Regolamento non è prevista la urgenza per le interpellanze. Posso assicurarle comunque che rivolgerò la sua richiesta al Ministro competente, perchè indichi al più presto il giorno in cui l'interpellanza potrà essere svolta.

TERRACINI. Signor Presidente, c'è una norma del Regolamento che prevede che, udito l'interpellante ed il Governo, dal Senato può essere fissata la data di discussione di una interpellanza. È una forma di collaborazione tra il Governo ed il Parlamento. Orbene, per parte mia, dato il carattere e il contenuto della mia interpellanza, sarei lieto che il Senato accettasse di porla all'ordine del giorno di domani. D'altra parte il Ministro degli interni aveva fatto sapere, fino da stamane, che nella giornata di domani sarebbe stato a disposizione del Senato ciò significa, mi pare, che da parte sua non possono darsi motivi di opposizione alla mia richiesta.

Non credo inutile ricordare, per quegli onorevoli colleghi che non abbiano seguita la lettura che ne fece il nostro Presidente, quale è l'argomento della mia interpellanza. Ci sono 700 bambini dei Comuni calabresi alluvionati fermi a Reggio Calabria, in attesa di una non ben definita autorizzazione ministeriale per poter lasciare quella città e raggiungere varie sedi dove famiglie generose si sono offerte di ospitarli. Questi bambini sono all'addiaccio, e vi è da essere seriamente preoccupati per le

loro condizioni. Colla mia interpellanza voglio chiedere al Ministro degli interni di disporre finalmente in ordine al loro destino. Tutti comprendono che queste povere creature non possono restare abbandonate all'attuale incertezza, ma debbono al più presto essere consegnate ai pietosi che li attendono.

Questa la ragione per la quale prego il Senato di fissare per domani stesso la discussione della mia interpellanza. E poichè molte interrogazioni sono state presentate sullo stesso tema, la materia della discussione sarà assai più sostanziosa di quanto qualcuno non supponga.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, ai sensi dell'articolo 106 del Regolamento, prima che il Senato determini in quale giorno l'interpellanza debba essere svolta, occorre sentire anche il Governo; e il Ministro competente non è presente in Aula.

TERRACINI. È presente l'onorevole Lucifredi, che rappresenta oggi quattro Ministri, compreso il Presidente del Consiglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presi'enza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Posso assumermi la responsabilità di dare immediata notizia al Ministro dell'interno dell'interpellanza presentata dall'onorevole Terracini e dagli onorevoli senatori. Posso assumermi anche la responsabilità di comunicare allo stesso Ministro tutte le circostanze di urgenza che l'onorevole Terracini ha sottolineato, ma evidentemente non posso assumermi la responsabilità di impegnare il Ministro dell'interno ad essere domani presente qui. Sarà lo stesso Ministro dell'interno che dirà quando può rispondere, in base ai suoi impegni.

TERRACINI. Intanto questi bambini restano abbandonati a se stessi.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Terracini, se il ministro Scelba è informato di questo stato di fatto, se realmente ci sono quei bambini per la strada, come ella dice, non occorre la discussione in Senato perchè il Governo intervenga. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Domani il ministro Scelba potrà dire se è pronto a rispondere dopodomani.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Faccio osservare che il Regolamento prescrive che il Senato, udito il Governo e l'interpellante, delibera sulla data di discussione dell'interpellanza. Abbiamo udito il rappresentante del Governo, il quale si è impegnato a riferire a chi di competenza; e gli siamo riconoscenti di essersene assunto l'incarico. Ma noi siamo ormai in condizione di poter deliberare, alla stregua del Regolamento.

TOMMASINI. Domando di parlare.

TERRACINI. A norma del Regolamento, non è dato discutere la mia rispettosa richiesta. Udito il proponente ed il Governo, l'Assemblea decide.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Tommasini, ma non posso darle facoltà di parlare.

Metto ai voti la richiesta del senatore Terracini a che la sua interpellanza venga iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

*(Il Senato non approva).*

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno proporre al Parlamento un disegno di legge per estendere la corresponsione degli assegni di prigionia ai dipendenti militarizzati da aziende private che furono internati in seguito ad eventi bellici (1925).

PALERMO.

Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa, per sapere: a) se e quali provvedimenti il Go-

verno intenda adottare con tutta urgenza per il razionale utilizzo degli impianti industriali della società « Prodotti Chimici Nazionali » di Aurelia (Civitavecchia); b) se sia vero che la detta società abbia smantellato e venduto a speculatori argentini una parte degli impianti industriali di cui sopra, con conseguente grave nocumento per l'industria italiana e della borgata di Aurelia sorta nel 1950 in dipendenza della installazione e del previsto notevole sviluppo del complesso industriale in oggetto (1926-Urgenza).

GRISOLIA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il questore di Reggio Calabria ad impedire che 650 bambini dei Comuni alluvionati di quella provincia fossero avviati nelle città di Roma e di Napoli, dove per generosa offerta avrebbero potuto avere paterna ospitalità nel momento in cui le famiglie disastrate e senza tetto non hanno possibilità di preservarli dalle intemperie e dalla fame (1927).

MUSOLINO.

Al Ministro dell'interno: sull'azione illegale, arbitraria ed inumana, consumata dal Prefetto di Reggio Calabria in danno di 345 bambini figli di alluvionati, vietando loro di proseguire il viaggio per raggiungere il domicilio dei generosi che, in varie città d'Italia, hanno offerto ad essi affettuosa ospitalità, e chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere contro un così inverosimile arbitrio (1928).

SPEZZANO, MANCINI, TALARICO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si intende prendere, nell'imminenza della scadenza dei termini per l'applicazione della legge stralcio, nei confronti di quei comuni dichiarati « area depressa » — quale il comune di Chioggia (Venezia) — e per i quali la Commissione non ha ancora provveduto alla pubblicazione dei piani di scorporo (1929-Urgenza).

FLECCHIA.

*Interrogazioni**con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i criteri adottati dal Comitato di attuazione del Piano incremento occupazione operaia — case per i lavoratori —, nella ripartizione per province della costruzione degli alloggi INA-Casa secondo cui v'è stata una discriminazione ai danni di Reggio Calabria, città due volte disastata e, dal punto di vista demografico e da quello della disoccupazione, la più disagiata, dopo la città di Napoli, nei confronti delle altre città, come si può desumere dalla relazione testè distribuita dal Presidente del Comitato suddetto.

L'interrogante, richiamandosi alla sua precedente interrogazione n. 1742, diretta allo stesso Ministro, fa rilevare che ancora in Reggio Calabria non è stato assegnato un alloggio, nonostante la promessa formale avuta nella risposta all'interrogazione suddetta.

Dopo questa esperienza e la sperequazione subita dalla provincia e dalla città suddetta, si chiede di sapere quali provvedimenti saranno adottati per ovviare a quanto ripetutamente è stato fatto rilevare dal sottoscritto (2048).

MUSOLINO.

Al Ministro delle finanze, per sapere se è vero che, tramite le Prefetture, ha consigliato ai comuni la conferma degli attuali esattori delle imposte per il decennio 1953-1962, e se non crede invece che, per i comuni che si trovano lontani dalla residenza dell'esattore si debba, per elementare senso di giustizia, permettere un concorso per l'appalto ex novo del servizio esattoriale, con obbligo di aprire apposita ricevitoria in luogo per comodità del contribuente (2049).

LOCATELLI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non crede giusto e opportuno promuovere un provvedimento legislativo perchè sia sistemato, in ruoli provvisori, il personale avventizio degli Enti locali, anche per sanare tante incerte e

penose situazioni, che non possono non ripercuotersi sull'andamento dei servizi (2050).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non è tempo che la R.A.I. diventi più obiettiva e serena in linea politica (vedi la consorella svizzera) e abbandoni anche tutta quella reclame pubblicitaria così giustamente male accolta da tutti i radio-ascoltatori (2051).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Non essendo ora presenti i Ministri competenti, essi saranno invitati ad indicare il giorno in cui potranno rispondere alle interrogazioni con richiesta di urgenza.

Domani, giovedì 20 dicembre, seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

BENEDETTI Tullio. — Referendum popolare per l'abrogazione di leggi ordinarie e per la convalida di leggi costituzionali (970).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento del Ministero del bilancio (1866);

Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi (1867);

Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (1868);

Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio (1996).

2. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

3. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia

(2024) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

5. Riforma della carriera diplomatica (900-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

6. Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950 :

a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923 ;

b) Protocollo di firma ;

c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani ;

d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia ;

e) Scambi di Note (1823).

7. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950 (1856).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 (1859).

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951 (1938).

10. Ratifica ed esecuzione del Protocollo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi (2012) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

11. Delega al Governo per l'emaneazione di testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1766).

12. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B,

e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767).

13. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

14. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-Urgenza).

15. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (1249) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) *(Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi)*.

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) *(Nella seduta del 12 dicembre 1951 rinviata la discussione alla terza decade di febbraio 1952)*.

IV. Discussione di disegni di legge rinviata *(per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni)* :

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-Urgenza).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

V. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio ad un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta è tolta (ore 20,30).